Noi, il popolo delle Seychelles,

RINGRAZIARE l'Onnipotente per aver abitato uno dei paesi più belli del mondo;

SEMPRE CONSIDERATO del carattere unico ma fragile delle Seychelles;

RICORDANDO la nostra storia coloniale che ha preceduto l'indipendenza;

CONSAPEVOLI E ORGOGLIOSI, essendo di razze diverse, di aver imparato a vivere insieme come un'unica nazione sotto la divina Provvidenza e di poter dare l'esempio di una società multirazziale dove regna l'armonia;

AVENDO raggiunto la stabilità nazionale e la maturità politica nonostante le pressioni di un mondo tristemente diviso;

DESIDERANDO costruire una società giusta, fraterna e umana in uno spirito di amicizia e di cooperazione con tutti i popoli del mondo;

RICONOSCENDO che la dignità intrinseca ei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituiscono i fondamenti della libertà, della giustizia, del benessere, della fraternità, della pace e dell'unità;

RIBADENDO che questi diritti comprendono il diritto di tutti alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità, liberi da ogni forma di discriminazione;

CONSIDERANDO che una società democratica in cui tutti i poteri di governo scaturiscono dalla volontà del popolo assicura al meglio la garanzia e la protezione di questi diritti;

ESERCIZIO il nostro diritto naturale e inalienabile di scegliere la forma di governo che garantisca a noi e alla nostra posterità i benefici della verità, della libertà, della fratellanza, dell'uguaglianza di opportunità, della giustizia, della pace, della stabilità e della prosperità;

INVOCANDO la benedizione dell'Onnipotente;

DICHIARANDO SOLENNATAMENTE il nostro incrollabile impegno, sotto la nostra Terza Repubblica,

\* garantire alle Seychelles lo status di stato indipendente, sia politicamente che economicamente;

\* per tutelarne la sovranità e l'integrità territoriale;

\* sostenere lo stato di diritto riconoscendo i diritti e le libertà fondamentali sanciti da questa costituzione e rispettando la pari dignità degli esseri umani;

\* costituire un regime democratico che assicuri l'avvento di un ordine sociale adeguato e progressista che garantisca a tutti gli abitanti delle Seychelles e delle Seychelles cibo, vestiario, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria e un costante miglioramento del tenore di vita;

\* partecipare attivamente allo sviluppo sociale ed economico sostenibile della nostra società;

\* esercitare i nostri diritti e libertà individuali nel profondo rispetto di quelli degli altri e dell'interesse generale;

\* contribuire alla preservazione di un ambiente sicuro, salubre e vitale per noi stessi e per i nostri posteri;

ADOTTARE e CONFERIRE questa Costituzione come legge fondamentale e suprema della nostra Repubblica sovrana e democratica.

CAPITOLO 1

LA REPUBBLICA

Sezione 1

Le Seychelles formano una repubblica sovrana e democratica.

Sezione 2

(1) Il territorio delle Seychelles è composto da:

a) le isole dell'arcipelago delle Seychelles, descritte nella parte I dell'allegato 1;

b) le acque territoriali e le acque storiche delle Seychelles, il fondale marino e il sottosuolo sottostanti;

c) lo spazio aereo sopra tali isole e acque;

(d) altre zone che uno Stato di diritto ha dichiarato parte integrante del territorio delle Seychelles.

(2) Nonostante il paragrafo (1), la giurisdizione generale o parziale della Repubblica su qualsiasi altro spazio terrestre, marittimo o aereo può essere proclamata da una norma di legge.

(3) I limiti delle acque territoriali e storiche delle Seychelles sono definiti dalla legge, che può prescrivere i limiti dello spazio aereo di cui al paragrafo (1) (c).

Sezione 3

Viene stabilito un sigillo pubblico, una bandiera nazionale, un inno nazionale, un emblema nazionale e un motto nazionale, tutti definiti dalla legge.

Sezione 4

(1) Le lingue nazionali delle Seychelles sono l'inglese, il creolo e il francese.

(2) In deroga al paragrafo (1), chiunque può utilizzare per qualsiasi scopo la lingua nazionale di sua scelta, salvo che l'uso di una o più lingue nazionali possa essere decretato da una norma di legge in determinati scopi.

Sezione 5

Questa costituzione è la legge suprema delle Seychelles; rende nulle le disposizioni incompatibili di qualsiasi altra norma di diritto.

Sezione 6

L'allegato 2 disciplina l'interpretazione di questa costituzione.

CAPITOLO II

CITTADINANZA

Sezione 7

Le persone che, immediatamente prima dell'entrata in vigore di questa Costituzione, possedevano la cittadinanza delle Seychelles in ragione della loro nascita, discendenza, naturalizzazione o registrazione, la mantengono quindi nella stessa qualità in applicazione del presente articolo.

Sezione 8

Fatto salvo l'articolo 9, qualsiasi persona nata alle Seychelles dopo l'entrata in vigore di questa costituzione acquisisce alla nascita la cittadinanza delle Seychelles.

Sezione 9

(1) Una persona non ottiene pavere la cittadinanza delle Seychelles ai sensi dell'articolo 8 se, alla nascita, né suo padre né sua madre hanno tale cittadinanza.

(2) Una persona non può ottenere la cittadinanza delle Seychelles ai sensi della sezione 8 se, alla nascita, né suo padre né sua madre avevano tale cittadinanza e se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il padre o la madre godono dell'immunità dalla giurisdizione concessa ai rappresentanti di una potenza sovrana straniera accreditata alle Seychelles;

b) il padre o la madre sono cittadini di uno Stato in guerra con le Seychelles e il parto avviene in un luogo occupato dalle forze di tale Stato.

Sezione 10

(1) Questa sezione si applica alle persone che soddisfano le seguenti condizioni:

(a) non avrebbero la cittadinanza delle Seychelles se non fosse per questa sezione;

b) sono nati all'estero prima del Giorno dell'Indipendenza;

c) uno dei suoi nonni o suo padre o sua madre è nato alle Seychelles.

(2) Salvo diversamente previsto dalla legge, le persone a cui si applica questa sezione possono beneficiare della cittadinanza delle Seychelles per naturalizzazione o registrazione.

Sezione 11

Le persone nate all'estero dopo l'entrata in vigore di questa costituzione acquisiscono la cittadinanza delle Seychelles alla nascita se il padre o la madre possiedono tale cittadinanza.

Sezione 12

(1) Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione, sposano una persona che ha o ottiene la cittadinanza delle Seychelles hanno diritto, salvo diversa disposizione di legge, a tale cittadinanza per naturalizzazione e si ritengono, ai fini della causa, soddisfatte qualsiasi periodo di residenza precedente richiesto dal momento del loro stabilimento alle Seychelles.

(2) La sottosezione (1) si applica alle persone che non hanno la cittadinanza delle Seychelles o non sono idonee a riceverla ai sensi della sezione 10 e che tra il Giorno dell'Indipendenza e l'entrata in vigore della presente costituzione, hanno sposato una persona che aveva la cittadinanza delle Seychelles o l'ha ottenuta o lo ottiene, allo stesso modo dei soggetti ivi indicati.

Sezione 13

(1) Una legge o suoi regolamenti di attuazione possono prevedere:

(a) l'acquisizione della cittadinanza delle Seychelles da parte di persone che non sono o non sono più idonee alla cittadinanza delle Seychelles ai sensi del presente capitolo.

(b) il ritiro della cittadinanza delle Seychelles alle persone che l'hanno ottenuta illegalmente;

(c) rinuncia alla cittadinanza delle Seychelles;

d) Tenere un registro dei cittadini delle Seychelles che detengono anche la cittadinanza straniera.

(2) I cittadini delle Seychelles possono allo stesso tempo possedere la cittadinanza di un altro paese. Una norma di diritto adottata ai sensi della clausola (1) (a) non può richiedere, come condizione per ottenere la cittadinanza delle Seychelles, la rinuncia a qualsiasi altra cittadinanza che potrebbero poi possedere.

Sezione 14

(1) Ai fini del presente capitolo:

a) si considera nata nel luogo di immatricolazione una persona nata a bordo di una nave o di un aeromobile registrati;

(b) una persona nata a bordo di una nave o di un aeromobile non immatricolato appartenente al governo di un paese si considera nata in quel paese.

(2) Ai fini del presente capo, la nazionalità del padre o della madre di una persona al momento della sua nascita significa, nel caso di una persona nata dopo la morte del padre o della madre, la nazionalità della sua padre o madre al momento della sua morte. Se il decesso è avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente costituzione, la nazionalità che il padre o la madre avrebbero avuto se il suo decesso fosse avvenuto dopo tale entrata in vigore è considerata la sua nazionalità al momento del decesso.

CAPITOLO III

PARTE I

CARTA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ DELLE SEYCHELLES

Sezione 15

(1) Ogni individuo ha diritto alla vita e la morte non può essere inflitta intenzionalmente a nessuno.

(2) Una norma di legge non può consentire a un tribunale di imporre la pena di morte.

(3) Non vi è violazione del comma (1) se la morte ha provocato:

(a) un atto o un'omissione ritenuta non punibile da uno stato di diritto ragionevolmente giustificabile in una società democratica;

(b) un atto di guerra legittimo.

Sezione 16

Ogni individuo ha il diritto di essere trattato con la dignità che un essere umano merita e di non essere sottoposto a tortura oa trattamenti e punizioni crudeli, disumani o degradanti.

Sezione 17

(1) Ogni individuo ha il diritto di non essere tenuto in schiavitù o in servitù.

(2) Ogni individuo ha diritto a non essere obbligato a svolgere lavori forzati o obbligati.

(3) Non costituisce una violazione del comma (2) del lavoro forzato o obbligatorio che derivi da uno stato di diritto ritenuto necessario in una società democratica.

Sezione 18

(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della persona.

(2) Non costituiscono violazioni del comma

(1) dels seguenti limitazioni del diritto ivi riconosciuto quando assumono solo forme giuridiche:

(a) arresto o detenzione a seguito di sentenza o altro ordine legittimo di un tribunale;

b) l'arresto o la detenzione basati sul ragionevole sospetto che una persona abbia commesso o stia per commettere un reato, al fine di svolgere un'indagine o per impedire la commissione del reato e portare, se necessario, l'autore del reato davanti a un tribunale competente;

(c) arresto o detenzione per prevenire la diffusione di una malattia infettiva o contagiosa che costituisce una grave minaccia per la salute pubblica;

d) l'arresto o la detenzione, in vista delle sue cure o della sua riabilitazione, di una persona malata o tossicodipendente - o che abbia motivo di sospettarlo -, per la propria tutela o per quella della sua comunità;

(e) l'arresto o la detenzione di una persona che non è cittadino delle Seychelles, per impedirgli di entrare irregolarmente nelle Seychelles o in vista della sua espulsione o estradizione;

(f) la detenzione del minore ai fini della sua riabilitazione e per il suo bene, se disposto da un tribunale competente con il consenso del pubblico ministero o quello del padre, madre o tutore del minore.

(3) Una persona arrestata o detenuta ha il diritto di essere informata al momento del suo arresto o detenzione, o alla prima occasione, in una lingua, se possibile, che comprende, dei motivi del suo arresto. o la sua detenzione, tacere, ricorrere all'assistenza di un avvocato di sua scelta e, nel caso di minore, comunicare con il padre, la madre o il tutore.

(4) Una persona arrestata o detenuta deve essere informata dei diritti di cui al comma (3) al momento del suo arresto o detenzione o alla prima occasione.

(5) Una persona che viene arrestata o detenuta, e che non viene rilasciata, deve essere assicurata alla giustizia entro ventiquattro ore o, a seconda della distanza tra il luogo di arresto o detenzione e quello del tribunale più vicino o difficoltà a trovarlo un giudice o magistrato, o in caso di forza maggiore, alla prima occasione dopo il suo arresto o detenzione.

(6) Una persona accusata di un reato ha il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

(7) Una persona portata in giudizio deve essere rilasciata, incondizionatamente o a condizioni ragionevoli, in attesa della comparizione al processo o in un procedimento preliminare, a meno che il tribunale, tenuto conto delle seguenti circostanze, non decida diversamente:

(a) la persona è accusata in un tribunale di magistratura di tradimento o omicidio;

(b) il reato commesso è grave;

(c) vi sono fondati motivi per ritenere che l'indagato non comparirà al processo, non interferirà con i testimoni o non ostacolerà in altro modo il corso della giustizia, o commetterà un reato mentre è in libertà;

(d) la situazione richiede che l'indagato sia posto in custodia cautelare per la propria protezione o, nel caso di minore, per il proprio bene;

(e) l'indagato sta scontando una pena detentiva;

(f) l'indagato è stato arrestato per il mancato rispetto delle condizioni di scarcerazione per il medesimo reato.

(8) Ogni persona detenuta ha il diritto di ricorrere alla Corte Suprema per decidere sulla legittimità della sua detenzione e per ordinarne il rilascio se la detenzione è illegale.

(9) Qualsiasi procedimento istituito ai sensi della sottoregola (8) è una questione urgente che ha la precedenza su altre questioni previste per quel giorno.

(10) Una persona che è stata arrestata o detenuta illegalmente da un'altra persona ha il diritto di ottenere un risarcimento da essa e da qualsiasi altra persona o autorità, compreso lo Stato, i cui dipendenti o agenti hanno effettuato l'arresto o la detenzione.

(11) La persona detenuta ma non condannata deve essere trattata in modo diverso e tenuta separata dalle persone condannate.

(12) I detenuti minorenni, siano essi condannati o sospettati, sono tenuti separati dagli adulti condannati e sospettati.

(13) Le donne detenute, condannate o sospettate, sono tenute separate dagli uomini condannati o sospettati.

(14) Il tribunale che impone una pena detentiva tiene conto di qualsiasi periodo durante il quale la persona condannata sia stata in custodia per il reato.

(15) Nessuna persona può essere incarcerata per il solo motivo della sua incapacità di adempiere un obbligo contrattuale.

(16) Il comma (15) non limita il potere conferito dalla legge a un tribunale di eseguire i suoi ordini.

Sezione 19

(1) Ogni persona accusata di un reato ha diritto, a meno che l'accusa non sia ritirata, a un equo processo entro un termine ragionevole. dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale legalmente costituito.

(2) Qualsiasi persona accusata di un reato:

(a) è innocente fino a prova contraria o si dichiara colpevole;

(b) è informato in modo preciso, al momento della sua imputazione o alla prima occasione, della natura del reato addebitato in una lingua, se possibile, a lui comprensibile;

(c) dispone del tempo e delle strutture necessarie per la preparazione della sua difesa;

(d) ha il diritto di difendersi personalmente o, a sue spese, con la presenza di un difensore di sua scelta, ovvero, nei casi previsti da norma di legge, con la presenza di un pubblico difensore a spese di lo stato;

e) ha diritto di interrogare i testimoni per l'accusa stessa o per il tramite del ministero del proprio difensore e di ottenere la citazione e l'audizione dei testimoni per la difesa alle stesse condizioni dei testimoni per l'accusa;

f) si avvale, se possibile, dell'assistenza gratuita di un interprete al fine di comprendere la lingua utilizzata nel processo;

(g) non può essere obbligato a testimoniare in giudizio o ad ammettere la sua colpevolezza;

(h) ha diritto a non trarre alcuna deduzione avversa dalla sua scelta di rimanere in silenzio durante l'indagine o al processo;

(i) salvo che egli dia il suo consenso, può essere giudicato della sua assenza solo se, dopo essersi comportato in modo da rendere praticamente impossibile lo svolgimento del procedimento in sua presenza, il giudice ne abbia disposto l'espulsione e la prosecuzione processo della sua assenza.

(3) Su richiesta e dietro pagamento del compenso ragionevole fissato da una norma di legge, la persona che è processata per un reato o la persona da lui incaricata ha diritto di ottenere per suo uso personale, non appena possibile dopo la pronuncia della sentenza, copia del verbale del procedimento che il giudice ha redatto o ha fatto redigere.

(4) Salvo il caso di genocidio o crimini contro l'umanità, nessuno può essere condannato per un reato a causa di un atto od omissione che all'epoca non costituisse tale reato, e non può essere inflitto una pena più severa di quella quello che era applicabile al momento della commissione del reato.

(5) Una persona che dimostra di essere stata giudicata da un tribunale della giurisdizione competente in relazione a un reato e di essere stata condannata o assolta non può essere nuovamente processata per quel reato o per qualsiasi altro reato di cui avrebbe potuto essere giudicata colpevole al suo processo, a meno che un tribunale superiore non lo ordini durante un appello o un procedimento di revisione dalla condanna o dall'assoluzione;

(6) Una persona non può essere processata per un reato se può dimostrare di essere stata graziata in conformità con una legge emanata ai sensi del comma 60 (2).

(7) I tribunali o altre autorità richieste o abilitate dalla legge a pronunciarsi sull'esistenza o sulla portata di un diritto o obbligo civile devono essere legalmente costituite, indipendenti e imparziali, e le cause dinanzi a loro sono esaminate in modo equo entro un termine ragionevole.

(8) Fatto salvo il comma (9), tutti i procedimenti giudiziari e i procedimenti dinanzi a qualsiasi altra autorità sono pubblici in relazione all'esistenza o alla portata di un diritto o obbligo civile, inclusa la pronuncia di decisione.

(9) Nulla nel comma (8) vieta al giudice o ad altra autorità di escludere, salvo al momento della pronuncia della decisione, persone diverse dalle parti, loro difensori e loro avvocati, nella misura in cui ricorrano i seguenti casi :

a) ne hanno il diritto e lo ritengono necessario in circostanze in cui la pubblicazione sarebbe contraria all'interesse della giustizia, in procedimenti cautelari, nell'interesse della morale pubblica oa beneficio di persone di età inferiore ai diciotto anni età, o al fine di tutelare la riservatezza delle persone interessate dal procedimento in corso;

(b) la legge li autorizza o li obbliga a farlo nell'interesse della difesa, della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.

(10) Né le disposizioni di uno stato di diritto né gli atti compiuti in virtù di esso che sono necessari in una società democratica sono da considerarsi contrari:

(a) al comma (1), comma 2(e) o comma (8), che la norma, in quanto le comunicazioni sono privilegiate o per motivi di ordine pubblico, esenta determinate prove dalla pubblicizzazione o dalla dichiarazione di incompetenti o inoppugnabili testimoni;

(b) nella clausola (2) (a), che la norma impone alla persona accusata di un reato l'onere di provare determinati fatti o dichiara che la prova di determinati fatti costituisce prova prima facie del reato, o di uno dei suoi elementi ;

(c) nella clausola (2) (e), che la norma stabilisce le condizioni per il pagamento delle spese di difesa dei testimoni con fondi pubblici;

(d) al paragrafo (5) che la norma autorizza un tribunale a processare un membro di una forza disciplinare per un reato, nonostante il processo svolto e la condanna o l'assoluzione iscritta ai sensi del codice disciplinare che disciplina tale forza, a condizione che il tribunale che lo giudica e lo giudica colpevole prenda tenere conto, nel pronunciare la sentenza, di quelle che gli sono già state inflitte ai sensi di questo codice.

(11) Ogni persona condannata per un reato ha il diritto di impugnare in forma lecita la condanna, la sentenza inflittagli e qualsiasi provvedimento emesso a seguito della condanna.

(12) Ai fini della clausola (2) (i), si considera la persona a cui è stata debitamente notificata una citazione o altro procedimento che lo richieda di comparire nel luogo, nella data e nell'ora fissati per il processo e che non si presenta di aver acconsentito allo svolgimento del processo in sua assenza.

(13) Il condannato che ha scontato una pena in conseguenza della sua condanna ha diritto, se è successivamente dimostrato che vi è stato un grave diniego di giustizia, al risarcimento da parte dello Stato secondo la legge.

Regola 20

(1) Nessuna persona può essere soggetta:

a) salvo il suo consenso, alla perquisizione della sua persona o dei suoi beni, alla perquisizione o all'ingresso illegale di un altro nei suoi locali;

(b) salvo il suo consenso o per ordine della Suprema Corte, all'intercettazione della sua corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione, orale o scritta e con qualsiasi mezzo.

(2) A meno che non sia stabilito che non sono necessari in una società democratica, né le disposizioni di uno stato di diritto né gli atti compiuti in virtù di esso sono considerati contrari al paragrafo (1) a), nella misura in cui la norma contiene disposizioni:

(a) che sono ragionevolmente necessari nell'interesse della difesa, della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della morale pubblica, della sanità pubblica, della pubblica amministrazione, della pianificazione urbana e rurale, della salvaguardia dell'ambiente, dello sviluppo economico e del benessere del paese;

(b) che sia ragionevolmente necessario per proteggere i diritti o le libertà altrui;

(c) che autorizza un funzionario o rappresentante dello Stato, di un ente locale o di una persona giuridicamente costituita con fini di pubblica utilità ad entrare in qualsiasi locale allo scopo di ispezionare o valutare detti locali o il loro contenuto per sottoporli a qualsiasi imposta, accertamento o imposta, o per eseguire lavori su proprietà ivi legalmente ivi e di proprietà del governo, dell'autorità locale o della persona giuridica, a seconda dei casi;

d) qui, aux fins d'assurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire dans une instance civile, autorisent par ordonnance judiciaire une perquisition ou la fouille d'une personne ou de biens, ou l'entrée dans tous luoghi.

Sezione 21

(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di coscienza. Ai fini del presente articolo, tale diritto significa in particolare la libertà di religione o di credo, la libertà di cambiarlo, nonché la libertà di professare e propagare la propria religione o credo, individualmente o in comune, sia in pubblico che in privato , attraverso il culto, l'osservanza o la pratica religiosa e l'insegnamento;

(2) La libertà di professare e propagare la propria religione o credo può essere soggetta a limitazioni prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica:

a) nell'interesse della difesa, della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o della salute pubblica;

(b) o al fine di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(3) Una persona che frequenta un istituto di istruzione non può essere obbligata a dispensare o ricevere istruzione religiosa, né a prendere parte o assistere a pratiche o cerimonie religiose.

(4) Fatte salve le altre disposizioni della presente Costituzione o di qualsiasi altra norma di legge, nessuno è tenuto a prestare giuramento contrario alla sua religione o credo o in modo contrario alla sua religione o al suo credo.

(5) Nessuna persona è tenuta ad adottare una religione per essere eleggibile a cariche pubbliche.

(6) Nessuna norma di diritto può prevedere l'istituzione di una religione o l'istituzione di qualsiasi forma di osservanza religiosa.

(7) Nulla in questa sezione vieta a una denominazione oa un gruppo religioso di fornire istruzione religiosa ai propri membri come parte di un programma educativo da essa offerto.

Sezione 22

(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Ai fini del presente articolo, tale diritto comprende la libertà di opinione e il diritto di ricercare, ricevere e diffondere idee e informazioni senza intervento esterno.

(2) Il diritto interessato al comma (1) possono essere soggetti alle restrizioni previste dalla legge e che, essendo necessarie in una società democratica:

a) sono nell'interesse della difesa, della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o della salute pubblica;

(b) ha lo scopo di proteggere la reputazione, i diritti, le libertà o la privacy di altri;

(c) hanno lo scopo di impedire la divulgazione di informazioni riservate;

(d) mirano a salvaguardare l'autorità e l'indipendenza dei tribunali o dell'Assemblea nazionale;

(e) disciplinare l'amministrazione tecnica, il funzionamento o l'efficienza del telefono, del telegrafo, della posta, della radio, della televisione o di altri mezzi di comunicazione, nonché delle manifestazioni pubbliche e dell'intrattenimento;

(f) limitare la libertà di azione dei dipendenti pubblici.

Sezione 23

(1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione. Ai fini del presente articolo, tale diritto significa in particolare il diritto di incontrarsi liberamente con gli altri e di associarsi con essi, e più in particolare, di formare partiti politici, sindacati o altre associazioni atte alla tutela dei propri interessi, di aderire a esso o non essere obbligato ad aderirvi.

(2) Il diritto di cui al comma (1) può essere soggetto a restrizioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica:

a) nell'interesse della difesa, della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o della salute pubblica;

(b) per l'iscrizione di associazioni o partiti politici;

(c) per la tutela dei diritti e delle libertà altrui;

d) limitare la libertà di azione:

(i) persone che non sono cittadini delle Seychelles,

(ii) funzionari o membri delle forze disciplinari.

Sezione 24

(1) Fatte salve le altre disposizioni della presente Costituzione, tutti i cittadini delle Seychelles che abbiano compiuto i diciotto anni di età hanno il diritto:

a) partecipare alla conduzione degli affari pubblici, direttamente o tramite rappresentanti di loro libera scelta;

b) essere iscritti come elettori e votare a scrutinio segreto nelle elezioni pubbliche, che saranno a suffragio universale ed eguale;

(c) essere candidati;

d) avere accesso, con pari opportunità, al servizio pubblico.

(2) L'esercizio dei diritti di cui al comma (1) può essere limitato da uno stato di diritto ritenuto necessario in una società democratica.

Sezione 25

(1) Chiunque si trovi legalmente alle Seychelles gode della libertà di movimento. Ai fini del presente articolo, questo diritto significa in particolare il diritto di circolare liberamente alle Seychelles, di stabilirsi ovunque, di partire e di non essere espulsi.

(2) I cittadini delle Seychelles hanno il diritto di entrare nelle Seychelles e, fatto salvo il paragrafo (3) (d), di non esserne espulsi.

(3) Il diritto di cui al comma (1) può essere soggetto a limitazioni previste da uno Stato di diritto ritenuto necessario in una società democratica:

a) nell'interesse della difesa, della pubblica sicurezza, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o della salute pubblica;

(b) per proteggere i diritti e le libertà altrui;

(c) prevenire un reato o garantire l'esecuzione di un ordine del tribunale;

(d) per consentire l'estradizione;

(e) per l'espulsione legittima di persone che non sono cittadini delle Seychelles.

(4) Una norma di legge non può autorizzare l'estradizione in un paese in relazione a un reato ivi punibile con la morte, a meno che quel paese non si impegni a non eseguire la pena di morte inflitta in relazione al reato.

(5) Qualsiasi norma di diritto che autorizzi l'espulsione legittima di persone che si trovavano legalmente alle Seychelles deve prevedere la comunicazione, prima dell'espulsione, dei motivi e la revisione da parte di un'autorità competente dell'ordine di espulsione. .

Sezione 26

(1) Ognuno ha diritto alla proprietà. Ai fini del presente articolo, tale diritto significa in particolare il diritto di acquisire un bene, di possederlo, di goderne pacificamente e di alienarlo, individualmente o collettivamente.

(2) L'esercizio del diritto di cui al comma (1) può essere soggetto a limitazioni prescritte dalla legge e necessarie in una società democratica:

a) nell'interesse pubblico;

(b) per consentire l'esecuzione di sentenze o ordinanze giudiziarie in procedimenti civili o penali;

(c) per garantire il pagamento di qualsiasi sanzione, imposta, accertamento o imposta;

(d) nel caso di beni che sussistono fondati motivi di ritenere acquisiti con i proventi del traffico di droga o di un reato grave;

(e) rispetto agli animali randagi o trovati su proprietà altrui;

(f) derivanti da una norma di diritto relativa alla prescrizione acquisitiva o estintiva;

(g) per quanto riguarda la proprietà cittadini di un paese con cui le Seychelles sono in guerra;

(h) in relazione all'amministrazione dei beni di un fallito, di un defunto o di un incapace;

i) al fine di attribuire alla Repubblica la proprietà delle acque sotterranee o di eventuali giacimenti minerari o petroliferi.

(3) Una norma di legge non può consentire l'assoluzione coatta o l'appropriazione di beni da parte dello Stato, se non alle seguenti condizioni:

(a) la comunicazione ragionevole e motivata dell'intenzione di procedere all'acquisizione coattiva o alla presa in possesso del bene sia data alle persone che hanno un diritto o un interesse sul bene in questione;

b) l'acquisizione o l'appropriazione coatta è disposta dal pubblico interesse per la valorizzazione o l'uso del bene in modo da promuovere il bene comune, ovvero per la difesa pubblica, la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, la morale pubblica, la sanità pubblica o urbanistica o pianificazione rurale;

c) validi motivi giustificano l'inconveniente che ne può derivare per il titolare di un interesse nell'immobile;

(d) lo Stato versa l'intero risarcimento senza indugio;

(e) chiunque abbia un diritto o un interesse sulla proprietà ha accesso alla Corte di Cassazione, direttamente o su appello di altra autorità, per la determinazione del suo interesse o del suo diritto, che si pronuncia sulla legittimità di l'acquisizione o l'appropriazione del bene, che l'importo dell'indennizzo cui ha diritto sia fissato e che ella ne ottenga il pagamento senza indugio.

(4) Qualora i beni acquisiti dallo Stato ai sensi della presente sezione non siano stanziati, entro un termine ragionevole, per lo scopo per il quale sono stati acquisiti, lo Stato concede alla persona che lo possedeva immediatamente prima la possibilità di acquistarli.

(5) Non è incompatibile con la sottosezione (1) qualsiasi norma di diritto che limiti l'acquisizione o l'alienazione di proprietà da parte di una persona che non è cittadina delle Seychelles.

Sezione 27

(1) Ogni individuo ha diritto a un'eguale protezione della legge, compreso il godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla presente Carta, senza discriminazioni di alcun tipo, salvo quanto necessario in una società democratica.

(2) Il comma (1) non opera per vietare qualsiasi norma di legge, programma o attività volta a migliorare la posizione di persone o gruppi svantaggiati.

Sezione 28

(1) Lo Stato riconosce a chiunque il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e che sono conservate da un'autorità pubblica che esercita una funzione di governo, nonché il diritto di chiedere la rettifica o qualsiasi altra modifica di informazioni inesatte.

(2) Il diritto di accesso alle informazioni previsto dal comma (1) è soggetto alle limitazioni e formalità previste da uno Stato di diritto e necessarie in una società democratica, finalizzate in particolare a:

a) sicurezza nazionale;

(b) controllo della criminalità e applicazione della legge;

(c) adempimento di un ordine del tribunale o esercizio di un vincolo legale;

(d) la tutela della privacy o dei diritti e delle libertà altrui.

(3) Lo Stato si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire che le informazioni raccolte su una persona per uno scopo specifico saranno utilizzate solo a tale scopo, salvo nel caso in cui una norma di legge ritenuta necessaria in una società democratica o un l'ordinanza del tribunale prevede diversamente.

(4) Lo Stato riconosce il diritto di accesso del pubblico alle informazioni detenute da un'autorità pubblica che esercita una funzione di governo, fatte salve le limitazioni previste dal comma (2) ea qualsiasi norma di diritto ritenuta necessaria in una società democratica.

Regola 29

Lo Stato riconosce il diritto di tutti i cittadini alla tutela della salute e alla migliore salute fisica e psichica possibile. Per assicurare il corretto esercizio di tale diritto, si impegna:

(a) adottare misure per fornire assistenza sanitaria primaria gratuita a tutti i suoi cittadini negli stabilimenti pubblici;

(b) adottare le misure necessarie per prevenire, curare e contenere malattie epidemiche, endemiche o di altro tipo;

(c) adottare le misure necessarie per ridurre la mortalità infantile e promuovere una sana crescita dei bambini;

(d) promuovere la responsabilità individuale per la salute;

e) consentire, subordinatamente ai controlli e alle condizioni ritenuti necessari in una società democratica, l'istituzione di servizi medici privati.

Regola 30

Lo Stato riconosce lo status unico della donna nella società e le funzioni naturali della maternità e si impegna pertanto ad adottare le misure necessarie per garantire alle madri lavoratrici una protezione speciale in termini di congedi retribuiti e condizioni di lavoro per un periodo legale ragionevole prima e dopo il parto.

Sezione 31

Lo Stato riconosce il diritto dei bambini e degli adolescenti a una protezione speciale dovuta a la loro mancanza di maturità e la loro vulnerabilità. Per garantire il corretto esercizio di tale diritto, si impegna:

a) fissare l'età minima di impiego in quindici anni, fatte salve le eccezioni previste dalla legge per i figli impegnati in lavori leggeri e che non ledano la loro salute, la loro morale o la loro educazione;

(b) innalzare l'età minima di impiego rispetto alle professioni designate dalla legge e che ritiene pericolose, insalubri o suscettibili di interferire con il loro normale sviluppo;

(c) fornire una protezione speciale contro lo sfruttamento economico e sociale e contro i pericoli fisici e morali che li minacciano;

(d) assicurare, salvo circostanze eccezionali sanzionate dai tribunali, che un neonato non sia separato dai suoi genitori.

Sezione 32

(1) Lo Stato riconosce che la famiglia costituisce l'unità naturale e fondamentale della società e che ognuno ha il diritto di formare una famiglia. Si impegna a promuovere la tutela giuridica, economica e sociale della famiglia.

(2) Il diritto di cui al comma (1) può essere soggetto a restrizioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica, compreso il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso o affini.

Sezione 33

Lo Stato riconosce il diritto di ogni cittadino all'istruzione. Per garantire l'attuazione di tale diritto, si impegna a:

a) fornire gratuitamente l'istruzione obbligatoria negli istituti pubblici per il periodo di almeno dieci anni previsto dalla legge;

(b) assicurare che i programmi educativi in ​​tutte le scuole siano finalizzati allo sviluppo integrale della persona;

(c) fornire a ciascun cittadino, tenendo conto delle sue capacità intellettuali, pari opportunità di accesso all'istruzione superiore;

(d) consentire a qualsiasi persona, ente o istituzione di creare e gestire una scuola privata, fatte salve le restrizioni, i controlli e le condizioni ragionevoli ritenuti necessari in una società democratica;

e) rispettare la scelta dei genitori di mandare i propri figli a scuole pubbliche o private.

Sezione 34

Lo Stato riconosce il diritto di ogni cittadino ad un alloggio soddisfacente ed accettabile, benefico per la sua salute e il suo benessere e si impegna, direttamente o di concerto con enti pubblici o privati, ad agevolare il lavoro di tale diritto.

Sezione 35

Lo Stato riconosce il diritto di ogni cittadino al lavoro e a condizioni di lavoro eque e favorevoli e, al fine di garantire il corretto esercizio di tali diritti, si impegna:

a) adottare le misure necessarie per conseguire e mantenere, per quanto possibile, un numero elevato e stabile di posti di lavoro al fine di conseguire la piena occupazione;

b) fatte salve le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica, per tutelare efficacemente il diritto del cittadino a guadagnarsi da vivere dignitosamente nella professione o nel mestiere che ha liberamente scelto;

(c) promuovere l'orientamento e la formazione professionale;

(d) adottare e far rispettare disposizioni legislative volte alla sicurezza, salute ed equità sul lavoro, comprese ragionevoli pause, tempo libero, ferie pagate, remunerazione che garantisca almeno condizioni di vita dignitose e dignitose per i lavoratori e le loro famiglie, eguale ed equa retribuzione per lavoro di pari valore, indistintamente, e stabilità del lavoro;

e) promuovere la creazione di meccanismi di negoziazione volontaria tra datori di lavoro e lavoratori o le organizzazioni che li rappresentano al fine di regolamentare le condizioni di lavoro mediante contratti collettivi;

(f) promuovere l'istituzione e l'uso di meccanismi di conciliazione volontaria e arbitrato necessari per risolvere le controversie di lavoro;

(g) fatte salve le restrizioni ritenute necessarie in una società democratica e necessarie per la tutela dell'ordine pubblico, della salute, della morale e dei diritti e delle libertà altrui, per tutelare il diritto dei lavoratori a formare sindacati e per garantire il diritto di sciopero .

Sezione 36

Lo Stato riconosce all'anziano o al disabile il diritto a una protezione speciale e, per assicurare il corretto esercizio di tale diritto, si impegna:

a) adottare misure ragionevoli per migliorare la loro qualità di vita, promuovere il loro benessere e provvedere al loro mantenimento;

(b) promuovere programmi che mirino in particolare al miglior sviluppo possibile delle persone con disabilità.

Sezione 37

Lo Stato riconosce il diritto di ogni cittadino a vivere dignitosamente e con dignità e, per garantire che i suoi cittadini non vengano abbandonati se diventano inabili al lavoro o se sono vittime di disoccupazione involontaria, si impegna a mantenere un sistema di sicurezza sociale.

Sezione 38

Lo Stato riconosce il diritto di ogni persona a di vivere in un ambiente pulito, salubre ed equilibrato e, al fine di garantire l'attuazione di tale diritto, si impegna a:

a) adottare misure favorevoli alla protezione, conservazione e miglioramento dell'ambiente;

(b) assicurare lo sviluppo socioeconomico sostenibile delle Seychelles attraverso un uso e una gestione saggia delle risorse del paese;

c) sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di proteggere, conservare e migliorare l'ambiente.

Regola 39

(1) Lo Stato riconosce il diritto di tutti a prendere parte alla vita culturale e ad affermare, promuovere e proteggere i valori tradizionali e culturali del popolo delle Seychelles, fatte salve le restrizioni eventualmente previste dalla legge e ritenute necessarie in una società democratica, mirando in particolare a:

a) la tutela dell'ordine pubblico, della morale e della salute;

(b) la lotta alla criminalità;

la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

(2) Lo Stato si impegna ad adottare misure ragionevoli per preservare il patrimonio culturale e i valori del popolo delle Seychelles.

SECONDA PARTE

COMPITI FONDAMENTALI

Sezione 40

Ogni cittadino delle Seychelles ha il dovere:

(a) sostenere e difendere questa Costituzione e la legge;

(b) servire l'interesse nazionale e promuovere l'utilità nazionale;

(c) esercitare coscienziosamente la professione o il mestiere di sua scelta;

(d) contribuire al benessere della comunità;

(e) proteggere, conservare e migliorare l'ambiente;

(f) in generale, adoperarsi per realizzare le aspirazioni enunciate nel preambolo della presente costituzione.

PARTE III

STATO DI EMERGENZA E PRENOTAZIONI

Sezione 41

(1) Il Presidente della Repubblica può, con proclama pubblicato nella Gazzetta, dichiarare che esiste uno stato di emergenza alle Seychelles o in qualsiasi parte del territorio delle Seychelles, se ha motivo di credere nell'esistenza o nell'imminenza di un una grave minaccia alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico o una grave emergenza civile.

(2) Una dichiarazione resa ai sensi del comma (1) cessa di avere effetto allo scadere di un periodo di sette giorni dopo la data della sua pubblicazione, a meno che, prima della sua scadenza, non sia approvata da una delibera dell'Assemblea nazionale adottata da un maggioranza dei due terzi di tutti i deputati.

(3) Entro settantadue ore dalla pubblicazione, il Presidente trasmette al Presidente dell'Assemblea nazionale un'esposizione dei fatti e delle circostanze che hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ed entro sette giorni dalla pubblicazione, quest'ultima rinvia all'Assemblea.

(4) Fatto salvo il comma (5), la dichiarazione dello stato di emergenza approvata dall'Assemblea ai sensi del comma (2) resta in vigore fino alla data indicata nella delibera o, successivamente, fino al termine di un periodo di tre mesi dalla sua approvazione.

(5) L'Assemblea può, con deliberazione adottata a maggioranza dei deputati, revocare in ogni momento una dichiarazione da essa stessa avallata ai sensi del presente articolo.

(6) Qualora un'elezione presidenziale comporti un cambiamento del titolare della carica presidenziale, qualsiasi dichiarazione resa ai sensi della presente sezione che era in vigore il giorno prima del giorno in cui il nuovo presidente entra in carica decadrà alla scadenza del primo sette giorni dal mandato del nuovo presidente.

(7) Fermo restando il comma (1), se l'Assemblea delibera con il comma (2) di non proseguire la dichiarazione dello stato di emergenza o la abroga con il comma (5), il Presidente della Repubblica non può, nei trenta giorni successivi alla decisione dell'Assemblea, dichiarare che esiste uno stato di emergenza basato in tutto o principalmente sui medesimi fatti, salvo che l'Assemblea lo autorizzi a farlo con deliberazione adottata a maggioranza dei deputati.

(8) Se non è fattibile pubblicare in Gazzetta il bando di cui al comma (1) per le circostanze vigenti al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, esso può essere reso pubblico con le modalità che il Presidente della la Repubblica sceglie di darne la più ampia pubblicità possibile, e la pubblicazione si riterrà conforme ai requisiti di cui al comma 1 per l'applicazione del presente articolo.

(9) I commi da (2) a (6) e (8) si applicano alla dichiarazione dello stato di emergenza effettuata ai sensi del comma (7).

Sezione 42

(1) Se durante una sessione l'Assemblea nazionale non è in seduta nel momento in cui è fatta una dichiarazione ai sensi del comma 41 (1) o (7), il Presidente dell'Assemblea la convoca immediatamente per convocarla entro sette giorni dalla pubblicazione della dichiarazione.

(2) Se l'Assemblea è sciolta per dichiarazione ai sensi del comma 41, commi 1 o 7, il Presidente della Repubblica, nella proclamazione, convoca i deputati dell'Assemblea sciolta a riunirsi entro sette giorni dalla dichiarazione. I deputati Essi possono, fino alla prima adunanza di una nuova Assemblea, riunirsi ed esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 41.

(3) Ai fini del comma (2), il Presidente dell'Assemblea o il Presidente supplente in carica allo scioglimento dell'Assemblea presiede le sue sedute.

Sezione 43

(1) Questa sezione si applica durante un'emergenza.

(2) Nonostante il presente capo, ma fermo restando il comma (3), una norma di legge può prevedere l'adozione, in caso di emergenza, delle misure strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

(3) La norma di diritto di cui al comma (2) non può prevedere l'adozione di misure in contrasto con gli articoli 15, 16, 17, commi øA Articolo 18, paragrafo 3, 19, paragrafi da 2 a 6 e 11, nonché gli articoli 21 e 27.

(4) Lo stato di diritto di cui al comma (2) che autorizza la detenzione di una persona prevede inoltre:

(a) che non appena possibile e comunque entro sette giorni dall'inizio della sua detenzione, gli sia fornita una dichiarazione scritta in una lingua, se possibile, di aver compreso e che espone i motivi della sua detenzione;

(b) che entro sette giorni dall'inizio della sua detenzione, un avviso sia pubblicato sulla Gazzetta e su un quotidiano regionale ad ampia diffusione nelle Seychelles con il nome della persona detenuta e informazioni specifiche sullo stato di diritto che autorizza detenzione;

(c) che entro un mese dalla detenzione e, successivamente, ad intervalli non superiori a tre mesi, il suo caso sia riesaminato da una commissione giudiziaria indipendente e imparziale costituita dal Presidente della Repubblica e i cui membri siano stati scelti tra candidati nominati dalla Commissione Nomine Costituzionale;

d) che il detenuto ha la possibilità di scegliere un difensore e dispone delle strutture necessarie per consultarlo, che ha il diritto di comparire, di persona o alla presenza del suo difensore, davanti alla commissione giurisdizionale e che, se la legge così dispone, i servizi dell'avvocato sono a carico dello Stato;

(e) che la persona detenuta sia immediatamente rilasciata se la commissione giudiziaria che esamina il suo caso è convinta che non sia ragionevolmente necessario o utile, ai fini dell'emergenza, prolungare la sua detenzione;

(f) che la commissione giudiziaria che, dopo aver riesaminato la detenzione di una persona, non ne abbia disposto la scarcerazione, possa rivolgere all'autorità responsabile della detenzione raccomandazioni sulla necessità o sull'utilità di prolungare la sua detenzione, con notifica del testo dell'art. la raccomandazione al detenuto.

(5) La Commissione Giurisdizionale istituita al punto (4) (c) è presieduta da un giudice.

Sezione 44

(1) Una norma di diritto relativa a una forza disciplinare delle Seychelles può, nella misura in cui ciò sia necessario in una società democratica, derogare alla Carta, ad eccezione degli articoli øA articoli 15, 16 e 17.

(2) Qualsiasi norma di diritto di un paese straniero di cui una forza disciplinare è legalmente presente alle Seychelles in conformità con gli accordi stipulati tra il governo delle Seychelles e un governo straniero o un'organizzazione internazionale non è, nella misura in cui si applica a questa disciplina disciplinare forza, considerata contraria alla Carta.

(3) Una norma di diritto che autorizzi l'adozione di misure contro un membro di una forza disciplinare di un paese con cui le Seychelles sono in guerra non sarà considerata contraria alla Carta.

(4) Lo Stato di diritto di cui al comma (3) non può autorizzare l'adozione di misure costituenti genocidio o crimini contro l'umanità.

PARTE IV

APPELLO

Sezione 45

Questo capo non deve essere interpretato in modo tale da concedere a una persona oa un gruppo il diritto di svolgere un'attività che mira a sopprimere un diritto o una libertà previsti dalla Carta.

Sezione 46

(1) Una persona che sostiene di essere stata, o può diventare, vittima di una violazione della Carta a causa di qualsiasi norma di legge, atto o omissione può, fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, adire la Corte costituzionale per riparazione.

(2) La richiesta di cui al paragrafo (1) può, se la Corte costituzionale ritiene che la vittima non sia in grado di farlo personalmente, essere presentata da un terzo per conto della vittima, con o senza la sua autorizzazione.

(3) La Corte costituzionale può rifiutarsi di ascoltare una petizione presentata ai sensi del comma (1) se ritiene che il ricorrente abbia ottenuto riparazione in base a una norma di legge. Qualora sia stato ottenuto un rimedio dinanzi alla Corte costituzionale in relazione a una domanda che può essere oggetto di un'istanza ai sensi del comma (1), un tribunale non può accogliere un'istanza di riparazione rispetto alla stessa domanda, salvo in caso di impugnazione della decisione di questo th corte.

(4) Quando la Corte costituzionale è investita di una domanda presentata ai sensi del paragrafo (1), può, se ritiene che altri rimedi soddisfacenti sono disponibili per il ricorrente in un altro tribunale in base a un'altra norma di diritto, decidere di ascoltare la domanda o deferire al tribunale competente.

(5) Quando la Corte Costituzionale è investita di un ricorso presentato ai sensi del comma (1), può:

(a) dichiarare che l'atto o l'omissione denunciati è contrario alla Carta;

(b) dichiarare nulla qualsiasi norma di legge o qualsiasi disposizione contraria alla Carta;

(c) fare tali dichiarazioni, fare ordini, concedere atti e dare indicazioni che ritiene opportuno per garantire l'applicazione della Carta e per determinare tutte le questioni derivanti dalla mozione;

(d) accordare un risarcimento alla vittima;

(e) emettere ogni altro ordine richiesto dalla presente Costituzione o dalla legge.

(6) Nel formulare una dichiarazione di cui al comma (5) b), la Corte Costituzionale, salva ogni decisione resa in appello, ne trasmette il testo al Presidente della Repubblica e al Presidente dell'Assemblea.

(7) Qualsiasi tribunale diverso dalla Corte Costituzionale e dalla Corte d'Appello che, in ogni caso, è chiamato a decidere se vi sia stata una convinzione - o se vi sia il rischio che vi sia - violazione della Carta aggiorna immediatamente la seduta e deferisce la questione alla Corte Costituzionale, se ritiene che la questione non sia né frivola né vessaria e non sia già stata oggetto di una decisione della Corte Costituzionale o della Corte d'Appello.

(8) Ove, su istanza di cui al comma (1) o un rinvio fatto al comma (7), il ricorrente presenta un fumus bonis per dimostrare la violazione o il rischio di violazione, l'onere della prova del contrario spetta allo Stato , se è l'interessato.

(9) Il tribunale che ha fatto rinvio ai sensi del comma (7) decide il caso secondo la decisione della Corte Costituzionale o, in caso di appello, secondo la decisione della Corte d'Appello.

(10) Il Presidente della Corte Suprema può emanare norme di procedura applicabili all'esercizio della giurisdizione e dei poteri conferiti alla Corte Costituzionale dal presente articolo, in particolare per quanto riguarda i termini di prescrizione.

PARTE V

REGOLE DI INTERPRETAZIONE

Regola 47

Limitazioni, restrizioni o riserve si applicano a un diritto o libertà garantiti dalla Carta solo nella misura strettamente necessaria alle circostanze e mai per uno scopo diverso da quello per cui sono previsti.

Regola 48

Il presente capo deve essere interpretato in modo tale da non essere in contrasto con gli obblighi internazionali delle Seychelles in materia di diritti e libertà. I tribunali chiamati a interpretare questo capo prendono atto di:

a) strumenti internazionali che stabiliscono tali obblighi;

(b) le relazioni ei pareri degli organi preposti all'amministrazione e all'applicazione di tali atti;

(c) relazioni, decisioni o pareri di istituzioni internazionali e regionali preposte all'amministrazione o all'applicazione delle convenzioni relative ai diritti e alle libertà;

d) le costituzioni di altri Stati o paesi democratici e le decisioni dei loro tribunali in materia costituzionale.

Regola 49

A meno che il contesto non richieda diversamente, in questo capitolo si applicano le seguenti definizioni.

"autorità governativa" include un dipartimento, una filiale, un'agenzia o un organismo governativo e qualsiasi organo legislativo o amministrativo istituito per scopi governativi o ufficiali. ("autorità governativa")

"avvocato" indica una persona che, essendo legalmente alle Seychelles o essendo autorizzata a soggiornarvi, ha il diritto di esercitare lì la professione di avvocato ("professionista legale")

"Carta" Parte I di questo capitolo ("Carta")

"codice disciplinare" Norma di diritto che disciplina la disciplina della forza disciplinare ("diritto disciplinare")

"funzionario" include una persona che è al servizio di un'autorità governativa ("pubblico ufficiale")

"forze disciplinari"

a) forze navali, militari o aeree;

(b) le forze di polizia delle Seychelles;

(c) il servizio carcerario delle Seychelles;

d) altre forze analoghe stabilite dalla legge ("forza disciplinare"

"membro" include le persone soggette a un codice di disciplina ("membro")

"minore" Persona fisica che non ha compiuto i diciotto anni ("minore")

"persona" persona fisica o giuridica ("persona")

"situazione di emergenza" Periodo durante il quale:

(a) le Seychelles sono in guerra;

b) è in vigore una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 41 ("periodo di pubblica emergenza")

"società democratica" Una società pluralistica caratterizzata da tolleranza, rispetto dei diritti e libertà s e lo stato di diritto e dalla distribuzione del potere tra l'esecutivo, il legislatore e la magistratura ("società democratica")

"tribunale" indica un tribunale giudiziario o amministrativo avente giurisdizione alle Seychelles; tale definizione non si riferisce, tuttavia, ad eccezione degli articoli 19 e 46, a un tribunale istituito da o ai sensi di un codice di disciplina ("corte")

"violazione" include sia il mancato rispetto di una condizione ("contravere")

CAPO IV

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Sezione 50

È costituito in carica del Presidente delle Seychelles, che è Capo di Stato, Capo del Governo e Comandante in Capo delle Forze Armate delle Seychelles.

Sezione 51

(1) Possono essere eletti alla Presidenza della Repubblica solo:

a) cittadini delle Seychelles;

b) Persone non escluse dalle liste elettorali nel regime di questa Costituzione.

(2) Fatto salvo il comma (6), l'Allegato 3 si applica alle elezioni presidenziali.

(3) La Corte Costituzionale è competente a giudicare la validità di un'elezione presidenziale.

(4) Qualsiasi persona avente diritto al voto alle elezioni presidenziali, qualsiasi candidato alle elezioni o il procuratore generale può presentare una richiesta per l'applicazione del comma (3).

(5) Se non è l'autore della richiesta di cui al presente articolo, il procuratore generale ha il diritto di intervenire e può comparire o farsi rappresentare al procedimento.

(6) Le seguenti materie possono essere trattate in uno stato di diritto:

(a) le circostanze e le procedure che disciplinano la presentazione alla Corte Costituzionale di un'istanza ai sensi del comma (2), nonché le condizioni da osservare nella presente causa;

(b) i poteri della Corte Costituzionale in merito alla domanda e al procedimento applicabile;

c) ogni altra materia, non prevista nell'allegato 3, il cui trattamento sia necessario per consentire lo svolgimento di un'elezione presidenziale equa, equa e regolare.

Sezione 52

(1) Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, l'eletto alla presidenza della Repubblica dura in carica cinque anni a partire da:

a) il giorno successivo all'elezione;

(b) o, quando un'altra persona è in carica quel giorno, il giorno successivo a quello in cui l'ufficio diventa vacante.

(2) La carica di Presidente non può durare più di tre mandati ai sensi di questa Costituzione.

(3) L'ufficio presidenziale diventa vacante:

(a) allo scadere del termine di cui al comma (1);

(b) se l'elezione presidenziale si tiene prima della scadenza del quinquennio di cui al comma (1), il giorno successivo a quello in cui il presidente è dichiarato eletto;

(c) quando il titolare della carica muore o si dimette o viene revocato ai sensi della presente costituzione.

(4) Qualora, salvo questo comma, la carica di Presidente sarebbe diventata vacante ai sensi del comma (3) (a) ad una certa data, ma in tale data un'elezione svoltasi ai sensi dell'articolo 51 non ha consentito l'elezione del Presidente della Repubblica, il titolare resta in carica fino alla fine del giorno in cui il Presidente della Repubblica è dichiarato eletto ai sensi dell'articolo 51.

(5) Il Presidente della Repubblica può, con lettera indirizzata al Presidente dell'Assemblea, rassegnare le dimissioni dall'incarico.

(6) Quando al termine del mandato presidenziale persiste una situazione di emergenza, l'Assemblea nazionale può, con delibera adottata a maggioranza dei deputati, prorogare tale mandato:

a) se è stato dichiarato lo stato di emergenza, per periodi non superiori a sei mesi per volta, fino a dodici mesi complessivi;

(b) se le Seychelles sono in guerra, per periodi non superiori a dodici mesi alla volta, fino a un totale di quarantotto mesi,

fermo restando che l'eventuale proroga non può eccedere la fine della sessione in corso dell'Assemblea Nazionale o l'eventuale proroga della sessione decisa per le stesse ragioni ai sensi della presente costituzione.

Sezione 53

(1) Il presente articolo si applica all'allontanamento del Presidente della Repubblica per inabilità causata da disturbo mentale o infermità fisica.

(2) Se il Gabinetto conclude, a maggioranza dei suoi membri, che la capacità mentale o fisica del Presidente di svolgere le sue funzioni dovrebbe essere indagata, ne informerà il Presidente della Corte Suprema.

(3) Quando un atto di mozione firmato da almeno la metà di tutti i deputati e chiedendo che la capacità - mentale o fisica - del Presidente della Repubblica di esercitare le sue funzioni a causa di disturbo mentale o infermità fisica è oggetto di indagine è sottoposto al Presidente dell'Assemblea, quest'ultimo adotta l'uno o l'altro dei seguenti provvedimenti:

(a) se l'Assemblea nazionale è in seduta o è stata convocata entro i cinque giorni successivi, coglie la mozione alla prima occasione entro sette giorni dalla comunicazione;

b) se non è in seduta, convoca quanto prima l'Assemblea n del rapporto, intraprendere una delle seguenti azioni:

a) se l'Assemblea nazionale è in seduta o è stata convocata a riunirsi entro i cinque giorni successivi, la informa delle conclusioni della Corte alla prima occasione;

b) se l'Assemblea non è in seduta, la convoca immediatamente per informarla delle conclusioni del Tribunale.

(7) Il Presidente della Repubblica cessa di esercitare le sue funzioni non appena l'Assemblea nazionale, nella seduta di cui al comma (6), delibera, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi del totale dei Deputati, di confermare le conclusioni della Corte Costituzionale.

Sezione 55

(1) In caso di vacanza alla Presidenza della Repubblica per morte o dimissioni del Presidente della Repubblica o per cessazione dell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 53 o 54 o del comma 110, comma 3, il il ministro supplente designato ai sensi della sezione 75 assume le funzioni di presidente fino all'elezione di un presidente ai sensi della sezione 51.

(2) La persona che assume le funzioni della Presidenza della Repubblica non ha il potere di revocare un ministro o di invocare l'articolo 110.

Sezione 56

Se deve assentarsi dal territorio nazionale o se lo ritiene opportuno a causa di una malattia che ritiene di breve durata, il Presidente della Repubblica può, con atto scritto, ma fatte salve le restrizioni e le eccezioni che specifica in l'atto, affidare al ministro designato come sostituto ai sensi dell'articolo 75 le funzioni di presidenza durante la sua assenza o malattia.

Sezione 57

Colui che assume la presidenza della Repubblica assume e sottoscrive preventivamente davanti al giudice supremo o altro giudice il giuramento di fedeltà e il giuramento presidenziale previsti dalla presente costituzione.

Sezione 58

(1) Il Presidente della Repubblica percepisce lo stipendio, le indennità e le gratifiche previste dalla legge.

(2) Una persona che lascia la presidenza, a meno che non sia stata rimossa ai sensi dell'articolo 54, riceverà la pensione, le gratifiche e le indennità previste dalla legge.

(3) Lo stipendio, le indennità, la pensione o le gratifiche, a seconda dei casi, pagabili ai sensi della presente sezione al presidente o alla persona che lascia la Presidenza.

(4) I paragrafi (2) e (3) si applicano alle persone che hanno ricoperto la Presidenza della Repubblica ai sensi di una precedente costituzione delle Seychelles.

Sezione 59

(1) Mentre una persona ricopre la carica di Presidente della Repubblica o assume la carica ai sensi degli articoli 55 o 56, gode dell'immunità dal procedimento penale per atti od omissioni commessi a titolo ufficiale o privato e dall'immunità civile per gli atti o omissioni commesse a titolo privato.

(2) In deroga al comma 18, comma 6, 19, comma 1 o 19, comma 7 o ad ogni altra norma di diritto, il procedimento di cui al comma (1) può essere proposto entro tre anni dalla data in cui la persona cessa di occupare l'ufficio presidenziale o assumerne le funzioni, salvo che la prescrizione di legge sia entrata in vigore prima dell'ingresso in carica.

(3) Quando una causa del tipo di cui al comma (1) è soggetta a prescrizione, nel computo della prescrizione non conta il periodo durante il quale la carica di presidente è ricoperta o le cui funzioni sono svolte .

Sezione 60

(1) Il Presidente della Repubblica, sentito il parere del comitato consultivo costituito ai sensi dell'articolo 61, può:

(a) graziare una persona condannata per un reato, con o senza condizioni;

(b) sospendere l'esecuzione di una sentenza penale, per un periodo limitato o meno;

(c) sostituire una pena con un'altra meno grave in materia penale;

d) rimettere in tutto o in parte una pena o multa o confisca applicata in favore della Repubblica in materia penale.

(2) Salvo quanto consentito dalla legge o dai suoi regolamenti, l'esercizio del potere conferito dal comma (1) non può essere offerto o promesso prima della condanna.

(3) Nulla in questa sezione preclude la creazione per legge di una libertà vigilata, libertà vigilata, rilascio o altro schema simile.

(4) Ai fini della presente sezione, la condanna, la condanna o l'imposizione di una sentenza, sanzione, sentenza o decadenza include una corte marziale o qualsiasi altro tribunale militare.

(5) La presente sezione non si applica a una condanna pronunciata da un tribunale straniero avente giurisdizione alle Seychelles in virtù di accordi presi tra il governo delle Seychelles e un altro governo straniero o organizzazione internazionale che prevedano la presenza alle Seychelles di membri delle forze armate di quell'altro paese, né a e sanzione, multa o confisca applicata a seguito di tale condanna.

Sezione 61

È costituito il comitato consultivo per i provvedimenti di grazia di cui all'articolo 60, composto da un gruppo di tre-cinque persone nominate dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni tra i candidati ad esso proposti dalla Commissione Nomine Costituzionale. .

Sezione 62

(1) Fatte salve le altre disposizioni della presente Costituzione e ogni altra norma di diritto, al Presidente della Repubblica spetta il potere di istituire e sopprimere pubblici uffici. (2) Il presidente può, con ordinanza, dichiarare che un ufficio da lui designato ai sensi del comma (1) non fa parte del servizio pubblico.

(3) Il Presidente provvede agli incarichi che dichiara non essere in servizio pubblico tra i candidati proposti dalla Commissione Nomine Costituzionale.

(4) Le nomine ad una carica nominata dal Presidente ai sensi del comma (1), salvo l'ufficio di cui al comma (2), sono fatte dal Presidente o da persona o organismo da lui autorizzato.

Sezione 63

(1) Laddove ai sensi della presente Costituzione non sia fatta alcuna nomina a qualsiasi ufficio o designazione di qualsiasi persona per qualsiasi scopo da parte del Presidente della Repubblica se non con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale, i dettagli della nomina o della nomina proposta sono comunicati al Presidente dell'Assemblea, che ne informa l'Assemblea.

(2) Il Presidente dell'Assemblea, avendo notificato al Presidente della Repubblica la decisione dell'Assemblea Nazionale, la nomina o la nomina può essere effettuata solo se la decisione dell'Assemblea è favorevole.

Sezione 64

(1) Con l'approvazione della maggioranza del numero totale dei Deputati, il Presidente della Repubblica può nominare Ambasciatori, Alti Commissari e altri principali rappresentanti delle Seychelles all'estero.

(2) Il Presidente può ricevere inviati accreditati alle Seychelles.

(3) Il Presidente ha il potere di concludere o far stipulare trattati, accordi e convenzioni per conto della Repubblica.

(4) Trattati, accordi e convenzioni di carattere internazionale approvati dal Presidente o sotto la sua autorità non vincolano la Repubblica se non ratificati da una legge o da una delibera adottata a maggioranza del numero complessivo dei Deputati.

Sezione 65

All'inizio di ogni anno e prima dello scioglimento dell'Assemblea nazionale, decretato nei casi previsti dai commi 106, comma 2, lettere a) o b), il Presidente della Repubblica consegna all'Assemblea un messaggio sullo stato della nazione .

CAPO V

L'ESECUTIVO

Sezione 66

(1) Il Presidente della Repubblica è investito del potere esecutivo e lo esercita in conformità con la presente Costituzione e le leggi delle Seychelles.

(2) Il potere esecutivo conferito da questa sezione al Presidente si estende all'applicazione della presente Costituzione e delle leggi delle Seychelles, ea tutte le questioni di competenza legislativa dell'Assemblea Nazionale.

(3) Fatte salve le altre disposizioni della presente costituzione, il presidente esercita personalmente o tramite subordinati le funzioni che gli sono conferite dal comma (1).

(4) Nulla in questa sezione impedisce all'Assemblea nazionale di conferire, per legge, funzioni a qualsiasi persona o autorità diversa dal Presidente.

Sezione 67

(1) È costituito il Gabinetto composto dai Ministri.

(2) Il Presidente della Repubblica o, in sua assenza, il Ministro da lui designato ai sensi dell'articolo 75 presiede le riunioni del Gabinetto.

(3) Fatto salvo il comma (2), lo Studio determina il proprio regolamento interno.

Sezione 68

Il Consiglio dei Ministri ha il compito di consigliare il Presidente della Repubblica sulle linee di condotta del governo e su ogni altra materia ad esso riferita.

Sezione 69

(1) Il Presidente della Repubblica fissa il numero dei Ministri, che non può essere inferiore a sette né superiore a quattordici.

(2) Con l'approvazione della maggioranza dei Deputati, il Presidente può nominare ministro qualsiasi persona che sia cittadina delle Seychelles e che abbia compiuto i diciotto anni di età.

(3) Il deputato nominato ministro cessa di essere deputato al momento dell'assunzione della carica.

(4) Il nuovo Ministro, prima di assumere la carica, sottoscrive davanti al Presidente il giuramento di fedeltà e ogni altro giuramento professionale previsto dalla legge.

(5) I ministri riceveranno lo stipendio, le indennità e le gratifiche previste dalla legge.

(6) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche dovute ai sensi del comma (5) costituiscono un onere a carico del Fondo unico delle entrate.

Sezione 70

(1) I ministri hanno il titolo, il portafoglio e le competenze attribuitegli dal Presidente della Repubblica e possono combinare le funzioni di più ministeri.

(2) Fatte salve le disposizioni di una legge o dei suoi testi

s di applicazione, la responsabilità politica di ciascun ministero o dipartimento spetta ad un ministro, essendo il presidente politicamente responsabile di tutti i ministeri e dipartimenti che non sono stati specificamente assegnati ad un ministro ai sensi del presente articolo.

(3) Nulla in questa sezione preclude l'attribuzione di funzioni a un ministro per statuto.

(4) I ministri esercitano i compiti loro conferiti dal comma (1) sotto la direzione del Presidente.

Sezione 71

I ministri rispondono individualmente al Presidente della Repubblica per la gestione del loro ministero e sono collettivamente responsabili delle decisioni del Gabinetto.

Sezione 72

Salvo il caso di morte, dimissioni o dimissioni commesse a norma della presente costituzione, i ministri restano in carica fino all'entrata in carica di un nuovo Presidente della Repubblica.

Sezione 73

(2) Il presidente può rimuovere un ministro con atto scritto; è tenuto a farlo quando l'Assemblea Nazionale ha votato un richiamo ai sensi dell'articolo 74 nei confronti del Ministro.

(3) Il Presidente fa pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso delle dimissioni o della revoca di un Ministro.

Sezione 74

(1) L'Assemblea nazionale può, con delibera sostenuta da due terzi del numero totale dei deputati, votare un rimprovero nei confronti di un ministro.

(2) Una mozione di censura contro un ministro è ammissibile all'Assemblea nazionale solo se è stato dato un preavviso di sette giorni e l'avviso di mozione è stato firmato da almeno un terzo di tutti i deputati.

(3) Il Presidente dell'Assemblea, sequestrato un atto di mozione di censura, ne trasmette il testo al Presidente della Repubblica e, salvo che il ministro interessato abbia cessato da allora di esercitare il suo ufficio, fa discutere la mozione del Assemblea Nazionale entro quattordici giorni dal ricevimento.

(4) Il ministro sottoposto a mozione di censura ha diritto di essere ascoltato durante i dibattiti previsti dal comma (3).

(5) Quando viene votata un'ammonizione ai sensi del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea ne informa al più presto il Presidente della Repubblica, il quale rimuove il Ministro ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, se è ancora in carica, entro sette giorni dalla comunicazione da parte del Presidente dell'Assemblea.

Sezione 75

(1) Quando chiede all'Assemblea nazionale di ratificare la nomina dei ministri, il Presidente della Repubblica ne nomina due, in ordine di preferenza, abilitati ad assumere, nel regime della presente Costituzione, le funzioni presidenziali.

(2) L'Assemblea Nazionale ratifica le nomine di cui al comma (1) a maggioranza dei voti.

(3) Se l'Assemblea nazionale rifiuta di ratificare una designazione fatta ai sensi del comma (1) o una delle persone la cui designazione è stata ratificata cessi di essere ministro, il Presidente ne nomina un altro previa ratifica da parte dell'Assemblea.

(4) Nei casi in cui questa Costituzione prevede che un ufficio presidenziale sia svolto da un ministro designato ai sensi di questa sezione, il lodo è assegnato a qualunque dei due ministri le cui designazioni siano state ratificate ai sensi del comma (1) che sia il primo in l'ordine di preferenza e, in caso di impedimento da parte sua, al secondo.

Sezione 76

(1) Viene istituita la carica di Procuratore Generale, il cui titolare è nominato dal Presidente della Repubblica tra i candidati propostigli dalla Commissione per le Nomine Costituzionali.

(2) Il Procuratore Generale è nominato per un periodo massimo di sette anni ed è rinnovabile.

(3) Possono essere nominati pubblici ministeri solo persone che si qualificano per la nomina a giudici.

(4) Il procuratore generale è il principale consulente legale del governo e, fatto salvo il comma (11), a sua discrezione:

(a) avviare un procedimento penale contro qualsiasi persona in qualsiasi giurisdizione per qualsiasi reato;

(b) assumersi la responsabilità di procedimenti penali avviati da altra persona o autorità;

(c) chiudere tutti i procedimenti penali prima della pronuncia della sentenza, siano essi avviati ai sensi del paragrafo (a) o da altra persona o autorità.

(5) Il Procuratore Generale esercita personalmente o tramite subordinati genericamente o specificatamente nominati i poteri a lui conferiti dal comma (4)

(6) Fatto salvo il comma (7), solo il procuratore generale ha il potere conferito dalla clausola (4) (b) di assumere l'accusa o il potere conferito dal paragrafo (4) (c) di porre fine.

(7) Se una persona o un'autorità diversa dal procuratore generale ha avviato un procedimento penale, il comma (6) non impedisce a tale persona o autorità di ritirare il procedimento penale con l'autorizzazione del tribunale.

(8) Fatto salvo il comma (9) e ai fini della presente sezione, ogni ricorso proposto innanzi

t qualsiasi giurisdizione in queste cause così come qualsiasi questione di diritto deferita ad un altro tribunale.

(9) Il potere conferito al procuratore generale dalla clausola (4) (c) non è esercitabile rispetto al ricorso di una persona condannata per un reato o rispetto a qualsiasi questione di diritto deferita ad altro tribunale su richiesta di quella persona.

(10) Nell'esercizio dei poteri di cui al comma (4), il Procuratore Generale non è soggetto ad altra persona o autorità.

(11) Una legge può autorizzare una persona o un'autorità diversa dal procuratore generale ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale di servizio oa un tribunale istituito ai sensi di tale legge per giudicare i reati militari disciplinati dalla legge marziale; salvo quanto diversamente previsto dalla legge, il potere conferito al comma (4) non è esercitabile dal Procuratore Generale in relazione a tali reati.

(12) Lo stipendio, le indennità, la pensione e le gratifiche spettanti al Procuratore Generale costituiscono un onere a carico del Tesoro.

(13) Fatto salvo l'articolo 165, la durata del mandato del procuratore generale e le condizioni della sua nomina non possono essere modificate a suo danno dopo la sua nomina.

CAPITOLO VI

LA LEGISLAZIONE

PARTE I

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Sezione 77

Viene costituita l'Assemblea nazionale delle Seychelles.

Sezione 78

L'Assemblea Nazionale è composta da:

(a) un numero di deputati pari al numero dei collegi elettorali, eletti a suffragio diretto ai sensi della presente costituzione e, subordinatamente ad essa, con legge;

b) un numero di Deputati, eletti con il metodo del suffragio proporzionale di cui all'Allegato 4, pari alla metà del numero dei Deputati eletti a suffragio diretto o, se la metà non è un numero intero, pari a un numero intero successivo.

Sezione 79

(1) Le elezioni generali si tengono tra l'inizio del cinquantasettesimo mese e la fine del cinquantanovesimo mese di una sessione dell'Assemblea nazionale.

(2) Se il seggio di un membro eletto direttamente diventa vacante ai sensi della sezione 81, le elezioni suppletive si tengono entro trenta giorni, a meno che la vacanza non si verifichi entro tre mesi prima del periodo delle elezioni generali definito nella sottosezione (1).

(3) Fatto salvo il comma (4), un Membro eletto direttamente è eletto a scrutinio segreto dalle persone aventi diritto al voto ai sensi della presente Costituzione.

(4) Nessuna votazione si terrà se un solo candidato si candida in una circoscrizione elettorale all'inizio del giorno fissato per le votazioni ed è l'unico candidato dal giorno successivo alla chiusura delle candidature per la circoscrizione elettorale. . Tutti gli aventi diritto al voto nel collegio si considerano che abbiano votato a favore del candidato e il commissario elettorale lo dichiara con voto diretto nel collegio.

(5) Se il giorno successivo alla chiusura delle candidature in una circoscrizione elettorale c'erano più candidati, ma ne rimane uno solo il giorno prima delle urne a causa del ritiro degli altri, l'elezione è posticipata e un ulteriore periodo di sono concessi almeno sette giorni per consentire l'accoglienza di altri candidati nel collegio.

(6) Se c'erano più candidati il ​​giorno successivo alla chiusura delle candidature in una circoscrizione elettorale e uno o più di loro muoiono prima dello scrutinio, l'elezione è posticipata e un ulteriore periodo di almeno sette giorni è concesso dalla morte del candidato per consentire l'accoglienza di altri candidati nel collegio.

(7) L'elezione posticipata ai sensi dei commi (5) o (6) si terrà a una data fissata dal Commissario per le elezioni, ma in ogni caso non oltre trenta giorni dopo l'ultimo degli eventi di cui ai suddetti commi. Anche in caso di recesso, i soggetti designati come candidati ai sensi dei presenti commi si considerano candidati alle elezioni.

(8) Qualsiasi altra questione, non prevista dalla presente Costituzione, il cui trattamento sia necessario per assicurare lo svolgimento di un'elezione legislativa equa, equa e regolare può essere oggetto di uno stato di diritto.

Sezione 80

Una persona è eleggibile alla carica di supplente se soddisfa le seguenti condizioni:

(a) può votare in un'elezione presidenziale o legislativa ai sensi della presente Costituzione;

(b) non esercita alcuna funzione, anche in via provvisoria;

(i) in relazione allo svolgimento delle elezioni legislative in cui desidera candidarsi,

(ii) relativi all'istituzione o alla revisione di un registro elettorale da utilizzare per tale elezione.

Sezione 81

(1) Una persona cessa di essere un membro del Parlamento e il suo seggio diventa vacante nei seguenti casi:

(a) l'Assemblea è sciolta;

b) trasmette la sua lettera di dimissioni al prPresidente finché la Presidenza dell'Assemblea è vacante.

(3) La presidenza o la sostituzione diventa vacante nei seguenti casi:

a) quando il Parlamento torna dopo le elezioni generali;

(b) l'incumbent cessa di essere un membro;

c) almeno i due terzi di tutti i deputati votano per la destituzione dell'incumbent.

(4) Il Presidente o chi ne fa le veci può dimettersi dalla carica consegnando la propria lettera di dimissioni all'Assemblea, e la carica diventa vacante quando il Cancelliere dell'Assemblea riceve la lettera di dimissioni.

(5) In caso di vacanza alla presidenza o di sostituzione, l'Assemblea, salvo che nel frattempo sia sciolta, sceglie un sostituto che ricopra l'incarico alla prima occasione.

(6) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente possono essere previste dalla legge.

(7) Gli stipendi, le indennità e le gratifiche del presidente e del presidente supplente costituiscono un onere dell'erario.

(8) Prima di assumere l'incarico, il Presidente e il Presidente supplente prestano e sottoscrivono il giuramento di fedeltà e qualsiasi altro giuramento previsto dalla legge.

Sezione 84

(1) Viene creato l'ufficio di Capo dell'opposizione, il cui titolare è un membro eletto dall'Assemblea nazionale in conformità con i suoi ordini permanenti e le altre disposizioni del presente articolo.

(2) Un deputato non può essere eletto capo dell'opposizione se è membro del partito politico che ha nominato la persona che ricopre la carica presidenziale; possono votare solo i deputati che non sono membri di quel partito.

(3) Il Capo dell'opposizione decade dalla carica se:

(a) cessa di essere Membro;

b) è eletto Presidente o Vice Presidente dell'Assemblea;

c) presenta le proprie dimissioni per iscritto al Presidente dell'Assemblea;

d) i deputati aventi diritto di voto nell'elezione del Leader dell'opposizione votano per la sua impeachment.

(4) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche da corrispondere al Capo dell'opposizione possono essere previste dalla legge.

(5) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche del Capo dell'opposizione non devono essere inferiori a quelli percepiti da un ministro e costituiscono un onere sul Fondo unico delle entrate.

SECONDA PARTE

IL POTERE LEGISLATIVO ED IL SUO ESERCIZIO

Sezione 85

L'Assemblea nazionale è investita del potere legislativo alle Seychelles e lo esercita in base a questa Costituzione e in conformità con le sue disposizioni.

Sezione 86

(1) La potestà legislativa conferita all'Assemblea Nazionale è esercitata mediante progetti di legge adottati dall'Assemblea e sanzionati o ritenuti sanzionati dal Presidente della Repubblica.

(2) Fermo restando l'articolo 87, quando viene presentato un disegno di legge per l'assenso del Presidente, quest'ultimo concede l'assenso o, secondo le altre disposizioni della presente parte, si astiene dal concedere, entro quattordici giorni.

(3) Il Presidente farà pubblicare nella Gazzetta i progetti di legge approvati e approvati o ritenuti approvati in conformità con questa Costituzione, e il disegno di legge acquisirà quindi lo status di norma di legge.

(4) Un disegno di legge approvato dall'Assemblea nazionale e approvato dal Presidente è chiamato "legge" e la formula per l'emanazione è la seguente:

"Emanato dal Presidente della Repubblica e dall'Assemblea Nazionale".

Sezione 87

(1) Se ritiene che un disegno di legge che gli è stato sottoposto per parere conforme contravviene o potrebbe contravvenire alla presente Costituzione, il Presidente della Repubblica non può sanzionarla e, quanto prima entro i quattordici giorni successivi:

a) ne informa il Presidente dell'Assemblea;

b) lo rinvia alla Corte Costituzionale per una pronuncia in merito.

(2) Nel deferire un disegno di legge alla Corte Costituzionale, si considera che il Presidente, ai fini della Sezione 88, non abbia negato il consenso al disegno di legge fino a quando la Corte non abbia pronunciato la sua decisione.

(3) Quando un disegno di legge è stato deferito alla Corte Costituzionale, il Presidente non può darvi il proprio assenso e l'Assemblea non può avvalersi del comma 88, comma 2, fino a quando la Corte non si sia pronunciata.

(4) Se conclude che il disegno di legge ad essa richiamato al comma (1) non è in contrasto con la presente Costituzione, la Corte Costituzionale ne informa immediatamente il Presidente della Repubblica e il Presidente dell'Assemblea, e il termine di cui al comma 86 ( 2) entro il quale il Presidente della Repubblica è tenuto a dare il proprio assenso al disegno di legge inizia a decorrere dalla decisione del Tribunale.

(5) Se ritiene che il disegno di legge ad essa richiamato al comma (1) sia contrario alla presente Costituzione, la Corte Costituzionale ne informa immediatamente per iscritto il Presidente della Repubblica e il Presidente dell'Assemblea, e il Presidente della Repubblica

restituisce il disegno di legge al Presidente dell'Assemblea.

Sezione 88

Salvo quanto previsto dal comma 87, comma 5, il Presidente della Repubblica, quando non assenso ad una proposta di legge prima della scadenza del termine di cui al comma 86, comma 2, è tenuto, senza indugio, in ogni caso, a decorso il termine di quattordici giorni di cui al presente comma di restituire il disegno di legge al Presidente dell'Assemblea e di motivare per iscritto il proprio atto.

(2) Quando il Presidente della Repubblica restituisce un disegno di legge al Presidente dell'Assemblea ai sensi del comma (1), l'Assemblea può, almeno tre mesi dopo la data in cui avrebbe dovuto approvare il disegno di legge ai sensi dell'articolo 86, comma 2 ), decide a maggioranza dei due terzi di tutti i membri che il disegno di legge gli debba essere rinviato per parere conforme.

(3) Quando gli viene presentato un progetto di legge ai sensi del comma (2), anche se si astiene dal darvi il proprio assenso, il Presidente si considera approvato allo scadere del termine di quattordici giorni di cui al comma 86 (2).

Sezione 89

Gli articoli 85 e 86 non hanno l'effetto di impedire a una legge di conferire a una persona oa un'autorità il potere di emanare regolamenti.

Sezione 90

L'Assemblea Nazionale, salvo raccomandazione del Presidente della Repubblica comunicata dal Ministro delle finanze, non può:

(a) discute un disegno di legge o un emendamento ad un disegno di legge che, a giudizio del presidente o del procuratore generale, contiene disposizioni per uno dei seguenti scopi:

(i) La creazione o l'aumento di un'imposta,

(ii) la creazione o l'aumento di un onere sul Tesoro o altro fondo pubblico delle Seychelles,

(iii) il pagamento, l'emissione o il prelievo dal Fondo Consolidato delle Entrate o da altro fondo pubblico di qualsiasi somma non addebitata al Fondo Consolidato delle Entrate o a tale fondo, ovvero l'aumento del pagamento, l'emissione o il ritiro,

(iv) la remissione di un debito dello Stato o una transazione analoga;

(b) discutere una mozione, o un emendamento a una mozione, che, ad avviso del Presidente o del Procuratore Generale, raggiunga una di queste finalità;

c) accogliere un'istanza che, a giudizio del presidente, abbia una di queste finalità.

PARTE III

EMENDAMENTO DELLA COSTITUZIONE

Sezione 91

(1) L'Assemblea nazionale può discutere un disegno di legge volto a modificare il Capo I, Capo III, il presente articolo, l'articolo 110 o l'articolo 111 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'emendamento proposto nel disegno di legge è stato approvato con referendum da almeno il sessanta per cento dei votanti;

b) il Presidente dell'Assemblea conferma che tale approvazione è stata data.

(2) Qualsiasi disegno di legge di modifica della presente Costituzione dovrà dichiarare nel suo titolo completo che costituisce un disegno di legge di modifica della Costituzione e sarà approvato con una maggioranza di due terzi di tutti i membri ogniqualvolta, in conformità con gli ordini permanenti, è in la sua interezza previa votazione in Assemblea.

(3) Ai fini di questa sezione, questa costituzione include una legge che modifica o sostituisce una qualsiasi delle sue disposizioni e la modifica di questa, o il ripristino, con o senza modifica, di una disposizione di questa Costituzione, la sospensione o l'abrogazione di tale disposizione, la sostituzione di tali disposizioni e l'aggiunta di una disposizione costituzionale.

PARTE IV

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Sezione 92

(1) Il Presidente della Repubblica può in qualsiasi momento comparire dinanzi all'Assemblea nazionale e rivolgervisi.

(2) Il Presidente della Repubblica può inviare un messaggio all'Assemblea nazionale, che sarà letto quanto prima dal ministro da lui designato.

Sezione 93

(1) Un ministro può assistere alle sedute dell'Assemblea nazionale:

(a) presentare un disegno di legge e partecipare a tutte le deliberazioni dell'Assemblea relative alla sua adozione;

(b) trattare qualsiasi questione che rientri nella sua responsabilità e che riguardi l'Assemblea o fornire le spiegazioni necessarie;

c) rispondere a un'interrogazione scritta postagli da un deputato.

(2) Il Ministro o, nel caso del Presidente della Repubblica, il Ministro designato assiste, se del caso, alle sessioni dell'Assemblea Nazionale nei casi di cui ai commi (1) b) ec).

Sezione 94

(1) I ministri e, fatto salvo il comma (2), i membri del Parlamento possono presentare progetti di legge all'Assemblea nazionale.

(2) Un membro non può presentare un disegno di legge relativo a nessuna delle questioni di cui alla sezione 90.

(3) Il Presidente dell'Assemblea, sentito il Presidente della Repubblica e il Capo dell'opposizione, determina l'ordine di presentazione dei progetti di legge all'Assemblea nazionale.

Sezione 95

(1) Il presidente dell'assemblea aggiorna i lavori dell'Asassemblea qualora non vi sia il numero legale e sia presente un Socio che si sia opposto al proseguimento dei lavori dell'Assemblea per tale motivo, rileva che allo scadere del termine previsto dalle Ordinanze permanenti il ​​numero legale non è ancora raggiunto.

(2) Ai fini della presente sezione, il quorum è la metà dei supplenti in carica.

Sezione 96

(1) Fatte salve le altre disposizioni della presente Costituzione, le questioni dinanzi all'Assemblea nazionale sono decise a maggioranza dei Deputati presenti che hanno partecipato allo scrutinio.

(2) Il presidente di sessione non partecipa alla votazione in Assemblea, ma in caso di parità ha il voto preponderante.

Sezione 97

Fatte salve le disposizioni permanenti, le sedute dell'Assemblea nazionale sono pubbliche e possono essere trasmesse.

Sezione 98

(1) Fatto salvo il comma (2), il Presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, il Membro designato dall'Assemblea presiede le sedute dell'Assemblea.

(2) Alla ripresa del Parlamento, l'Assemblea è presieduta, fino alla nomina del Presidente, da colui che in precedenza aveva ricoperto la carica di Presidente dell'Assemblea o, in mancanza, di Vice Presidente.

Sezione 99

I Deputati non possono partecipare ai lavori dell'Assemblea - salvo quanto reso necessario dal presente articolo - prima di aver preso e sottoscritto dinanzi all'Assemblea il giuramento di fedeltà.

Articolo 100

I posti vacanti tra i Deputati, anche quando un seggio rimane vacante quando il Parlamento riprende dopo le elezioni, o la presenza o la partecipazione di persona che non possiede i requisiti richiesti non pregiudica la validità dei lavori dell'Assemblea.

Sezione 101

Fatte salve le altre disposizioni della presente Costituzione, l'Assemblea può provvedere all'ordinato svolgimento dei suoi affari, allo svolgimento delle sue deliberazioni e ad altre materie connesse mediante Regolamento interno.

Sezione 102

(1) I deputati godono della libertà di espressione e di dibattito in Assemblea nazionale e, nella misura in cui esercitano tale libertà e le loro funzioni di deputati in Assemblea, sono immuni da ogni procedimento giudiziario e da ogni altra forma di intervento se non nell'Assemblea stessa.

(2) Mentre l'Assemblea Nazionale è in sessione; è vietato procedere all'arresto di un Deputato in quanto gli sarà impedito di esercitare le sue funzioni di Deputato in Assemblea. In caso di ricorso contro di lui, il giudice o l'autorità adita provvede affinché il procedimento si svolga in modo da consentire al sostituto di continuare ad esercitare le sue funzioni in esso.

(3) Se un membro è stato arrestato o è stato avviato un procedimento contro di lui prima dell'inizio della sessione dell'Assemblea, l'arresto o il procedimento non gli impediranno di esercitare le sue funzioni di membro dell'Assemblea.

(4) L'immunità conferita dai commi (2) e (3) è revocata quando, in caso di procedimento penale, il giudice o l'autorità adita commina una sanzione al Socio condannato.

(5) Nessuna persona o autorità, compreso un membro del Parlamento, può essere soggetta a procedimenti civili o penali, arresto o detenzione o condannata al pagamento di una multa, danni o risarcimenti dovuti:

(a) un atto compiuto sotto l'autorità o per ordine dell'Assemblea;

b) dichiarazioni da esso rese, testi da esso redatti in esecuzione di un'ordinanza data sotto l'autorità dell'Assemblea.

Sezione 103

Gli atti giudiziari non possono essere notificati o consegnati all'interno dei recinti dell'Assemblea nazionale, nel senso definito dalla legge.

Sezione 104

(1) Alla ripresa del Parlamento, l'Assemblea nazionale istituisce tra i suoi membri, alla prima occasione, personale permanente e altri comitati necessari, in particolare i seguenti comitati permanenti:

(a) il Comitato Finanze e Conti Pubblici;

(b) il Comitato delle Regole.

(2) La composizione dei comitati è disciplinata dal Regolamento dei Partiti Politici e dei Membri Indipendenti dell'Assemblea.

(3) Per svolgere efficacemente le loro funzioni, i comitati hanno il potere di convocare qualsiasi persona che ritengono possa assisterli e sono investiti dei poteri, dei diritti e dei privilegi della Corte suprema:

a) citare testimoni ed esaminarli, in particolare sotto giuramento o sotto affermazione solenne;

(b) richiedere la produzione di documenti;

(c) mandare una lettera di richiesta per interrogare un testimone all'estero.

(4) Solo un membro che è membro di una commissione può avviare il dibattito su una relazione o altro argomento di competenza della commissione.

Sezione 105

(1) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche dei Deputati possono essere previste dalla legge.

(2) Gli stipendi, le indennità e le gratifiche dei Deputati costituiscono un onere a carico del Tesoro.

(3) Un membro eletto alla carica di Presidente dell'Assemblea, Vice Presidente o Leader dell'opposizione non può, mentre ricopre tale carica, percepire lo stipendio, le indennità o le gratifiche di cui al comma (1).

PARTE V

SESSIONI E SCIOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Sezione 106

(1) Ciascuna sessione dell'Assemblea Nazionale inizia con la sessione di apertura convocata secondo le modalità previste dall'articolo 107 e, salvo scioglimento anticipato di cui al paragrafo (2) (b) o agli articoli 110 o 111, dura cinque anni.

(2) l'Assemblea è sciolta:

(a) fermo restando il comma (3), al termine del quinquennio di cui al comma (1);

(b) se le elezioni generali si tengono prima della scadenza del periodo di cinque anni, il giorno successivo alla proclamazione dei risultati delle elezioni;

(c) nei casi previsti dagli articoli 110 o 111;

(3) Se un'emergenza persiste nel momento in cui sarebbe stata sciolta ai sensi della clausola (2) (a), l'Assemblea può, con delibera approvata dalla maggioranza dei membri, prolungare la sessione:

(a) se è stato dichiarato lo stato di emergenza, per periodi fino a sei mesi alla volta fino a un totale di dodici mesi;

(b) se le Seychelles sono in guerra, per periodi non superiori a dodici mesi alla volta, fino a un totale di quarantotto mesi,

e l'eventuale proroga non potrà continuare dopo la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, prorogato nelle medesime circostanze in virtù di questa Costituzione.

Sezione 107

Il Presidente della Repubblica convoca l'Assemblea nazionale, con bando pubblicato in Gazzetta, alla sessione di apertura che si svolge entro quattro mesi dalla conclusione della sessione precedente.

Sezione 108

Fatto salvo l'articolo 109, le successive sedute dell'Assemblea si tengono nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal presidente dell'Assemblea o previsti dal Regolamento.

Sezione 109

Il Presidente della Repubblica può in ogni momento convocare una sessione dell'Assemblea Nazionale mediante avviso pubblicato in Gazzetta.

Sezione 110

(1) Il Presidente della Repubblica può sciogliere l'Assemblea Nazionale ai sensi del presente articolo.

(2) Fatto salvo il comma (5), il Presidente può, una volta durante il suo mandato, per qualsiasi motivo che ritenga di interesse nazionale e con un preavviso di sette giorni al Presidente dell'Assemblea, sciogliere l'Assemblea con proclama pubblicato in Gazzetta. Lo scioglimento ha effetto il giorno successivo alla proclamazione.

(3) Fatto salvo il comma (5), il Presidente, anche se ha già sciolto una volta l'Assemblea ai sensi del comma (2), può scioglierla nuovamente con avviso pubblicato in Gazzetta, se, a suo parere, l'interesse nazionale lo richiede e dopo aver notificato al Presidente dell'Assemblea con sette giorni di preavviso la sua intenzione di sciogliere l'Assemblea e di dimettersi ai sensi dell'articolo 52, comma 5, dopo l'emissione del proclama. Lo scioglimento e le dimissioni hanno effetto il giorno successivo alla proclamazione.

(4) Il Presidente della Repubblica può, con avviso pubblicato in Gazzetta ea condizione di dare un preavviso di sette giorni al Presidente dell'Assemblea, sciogliere l'Assemblea entro trenta giorni:

a) la decisione dell'Assemblea di respingere un provvedimento o una proposta del governo che è stata sostenuta dalla maggioranza dei votanti in un referendum tenutosi a seguito di una prima bocciatura del provvedimento o della proposta dell'Assemblea;

(b) il rifiuto dell'Assemblea di approvare, come previsto dal comma 91 (2), un disegno di legge di modifica del Capo I, Capitolo III, sezione 91, questa sezione o la sezione 111 nonostante l'approvazione data in un referendum tenutosi ai sensi dell'articolo 91 .

Lo scioglimento ha effetto il giorno successivo alla proclamazione.

(5) Il Presidente non può sciogliere l'Assemblea ai sensi dei commi (2) o (3) durante un'emergenza ai sensi dell'articolo 49 o durante il procedimento per la sua rimozione ai sensi degli articoli 53 o 54.

Sezione 111

l'Assemblea Nazionale può pronunciarne lo scioglimento in un'assemblea appositamente convocata, se la delibera è adottata a maggioranza dei due terzi di tutti i deputati. Lo scioglimento ha effetto il giorno successivo all'adozione della delibera.

CAPO VII

REGIME ELETTORALE

Sezione 112

(1) Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le Seychelles sono suddivise in tanti collegi elettorali quanti ne prevede lo Stato di diritto per le elezioni parlamentari, ciascun collegio è rappresentato da un membro del Parlamento.

(2) Mahé ha almeno diciannove collegi elettorali, Praslin almeno due e le isole vicine costituiscono un collegio elettorale.

(3) Nel determinare il numero dei collegi elettorali su Mahé e su Praslin e i loro confini, il Commissario elettorale:

a) tiene conto dei confini dei collegi elettorali esistenti e della geografia fisica delle Seychelles;

(b) garantire che, per quanto possibile, i collegi elettorali di Mahé hanno un numero uguale di abitanti e che anche quelli di Praslin hanno un numero uguale di abitanti;

(c) garantire, per facilitare l'applicazione del paragrafo 78 (b), che il numero totale dei distretti elettorali sia, per quanto possibile, un numero pari.

Sezione 113

Una persona che possiede la cittadinanza delle Seychelles e che è iscritta nell'elenco degli elettori per un collegio ha diritto di voto, in conformità con la legge in quel collegio, alle elezioni presidenziali, alle elezioni legislative e ai referendum tenuti sotto il regime di questa costituzione. , salvo che si siano verificate circostanze che lo avrebbero escluso dal voto, se non già registrato, ai sensi di una legge approvata ai sensi del comma 114 (1), per uno dei motivi di cui ai sottoparagrafi (a) o (b) del presente paragrafo.

Sezione 114

(1) Le persone che possiedono la cittadinanza delle Seychelles e hanno raggiunto l'età di diciotto anni hanno il diritto di essere iscritte nelle liste elettorali, a meno che non siano escluse dalla legge per uno dei seguenti motivi:

a) menomazione mentale;

b) criminalità;

c) residenza all'estero.

(2) Una legge di cui al paragrafo (1) può prevedere diversi motivi di esclusione a seconda che:

a) un'elezione presidenziale;

b) un'elezione legislativa;

(c) un referendum tenutosi ai sensi di questa Costituzione.

(3) Nessuno può essere iscritto nell'elenco degli elettori di più di un collegio.

Sezione 115

(1) Viene istituita la carica di Commissario per le Elezioni, il cui titolare è nominato dal Presidente della Repubblica per un periodo massimo di sette anni tra i candidati propostigli dalla Commissione per le Nomine Costituzionali.

(2) Una persona non può essere nominata Commissario elettorale se non soddisfa le seguenti condizioni:

a) è idoneo all'iscrizione nelle liste elettorali, è di comprovata onorabilità e gode di elevata onorabilità;

b) non è candidato ad una elezione svoltasi sotto il regime di questa Costituzione e non è né Presidente della Repubblica, né Ministro, né Deputato.

(3) Fatte salve le altre disposizioni della presente costituzione, il commissario elettorale non è soggetto ad altra persona o autorità nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite dalla presente costituzione.

(4) Il Commissario elettorale riceverà lo stipendio, le indennità e le gratifiche previste dalla legge e saranno a carico del Fondo Consolidato delle Entrate.

(5) Fatto salvo l'articolo 165, la durata del mandato e le condizioni di nomina del Commissario per le elezioni non possono essere modificate in suo danno dopo la sua nomina.

(6) Al termine del suo mandato, il commissario elettorale cessa le sue funzioni ma può essere nominato per un nuovo mandato.

Sezione 116

(1) Il Commissario elettorale:

a) è responsabile dell'istituzione delle liste elettorali e dello svolgimento delle elezioni e dei referendum tenuti sotto il regime della presente Costituzione;

(b) rivedere permanentemente il numero ei confini dei collegi elettorali di Mahé e Praslin alla luce della Sezione 112(3);

c) rivedere in via permanente il funzionamento e lo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie svoltesi sotto il regime di questa Costituzione, in particolare per quanto riguarda il loro finanziamento, copertura mediatica e pubblicità;

(d) esercitare le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente Costituzione o dalla legge.

(2) Entro novanta giorni da un'elezione o da un referendum tenutosi ai sensi della presente Costituzione, il Commissario elettorale presenta all'Assemblea nazionale e al Presidente della Repubblica una relazione sullo svolgimento della campagna elettorale o referendaria, sull'elezione e sul referendum. La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni che ritiene necessarie per garantire lo svolgimento di elezioni e referendum equi, equi e regolari.

(3) Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione e successivamente periodicamente, senza mai eccedere i tre anni da una relazione all'altra, il commissario elettorale riferirà all'Assemblea nazionale e al Presidente della Repubblica della revisione richiesta dall'art. paragrafo (1)(b). Il rapporto è accompagnato da raccomandazioni per i cambiamenti che ritiene necessari nelle circostanze relative al numero e ai confini dei collegi elettorali di Mahé e Praslin.

(4) Il Presidente della Repubblica, non appena possibile, entro trenta giorni dal deposito della relazione di cui al comma 3, provvede a presentare all'Assemblea nazionale uno schema di decreto presidenziale volto ad attuare le raccomandazioni contenute nel relazione in merito alla modifica del numero e dei confini dei collegi elettorali. Il progetto può contenere anche altri layout

è ritenuto incidentale o consequenziale.

(5) Se il progetto di decreto presidenziale è approvato con deliberazione dell'Assemblea, il presidente emette decreto conforme al progetto e ne fa pubblicare in Gazzetta. Il decreto entra in vigore con lo scioglimento dell'Assemblea a seguito della sua pubblicazione.

(6) Se l'Assemblea non approva il progetto di Ordine, il Presidente deferisce la questione al Commissario per le Elezioni per il riesame.

Sezione 117

Una legge prevede la regolamentazione e il controllo da parte del commissario elettorale di:

(a) le spese elettorali o referendarie sostenute da un partito politico o da una persona che partecipa a elezioni o referendum;

b) i contributi versati a un partito politico oa un soggetto partecipante a elezioni o referendum, oa favore di una causa connessa a un'elezione oa un referendum;

(c) diffusione di messaggi politici.

Sezione 118

Una legge prevede l'iscrizione dei partiti politici, le condizioni richieste per la loro iscrizione, l'attribuzione della personalità giuridica ai partiti politici, la tenuta di un registro dei partiti politici da parte del commissario elettorale, la presentazione di conti e altre informazioni al commissario da parte di un partito politico registrato, il sostegno finanziario pubblico dei partiti politici, il controllo dei contributi finanziari o in natura versati ai partiti politici, la liquidazione del patrimonio di un partito politico al momento del suo scioglimento e la presentazione all'Assemblea nazionale da parte del commissario elettorale di un relazione annuale sull'esercizio delle funzioni giuridiche del suo ufficio.

CAPO VIII

L'ORDINE GIUDIZIARIO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 119

(1) La giurisdizione alle Seychelles è attribuita alla magistratura composta da:

(a) la Corte d'Appello delle Seychelles;

(b) la Corte Suprema delle Seychelles;

c) altri tribunali inferiori creati ai sensi dell'articolo 137 di øA.

(2) Poiché la magistratura è indipendente, è soggetta solo alla presente Costituzione e ad altre leggi delle Seychelles.

(3) Fatte salve le altre disposizioni della presente Costituzione, i giudici d'appello e i giudici e protonotari della Corte suprema godono dell'immunità di giurisdizione per qualsiasi atto od omissione da loro commesso nell'esercizio delle loro funzioni.

(4) Una legge che istituisce un tribunale inferiore di cui al paragrafo (1)(c) può estendere a una persona che vi esercita funzioni giudiziarie l'immunità prevista dal comma (3).

SECONDA PARTE

CORTE DI APPELLO

Sezione 120

(1) È costituita la Corte d'Appello, che, fatta salva la presente Costituzione, ascolta i ricorsi contro le sentenze, gli ordini, le decisioni, le pronunce, gli atti e gli ordini della Corte Suprema e ogni altra giurisdizione d'appello ad essa conferita dalla presente costituzione, le leggi ei loro testi attuativi.

(2) Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Costituzione o dalla legge, le sentenze, le direttive, le decisioni, le pronunce, gli atti e le ordinanze della Suprema Corte sono suscettibili di ricorso alla Corte d'Appello.

(3) Nell'esercizio della giurisdizione d'appello, la Corte d'Appello ha l'autorità, la giurisdizione ei poteri del tribunale impugnato e quelli conferiti da qualsiasi statuto o suo atto.

(4) Fatte salve le altre disposizioni della presente costituzione e qualsiasi altra norma di legge, l'autorità, la giurisdizione ei poteri della Corte d'Appello saranno esercitati in conformità con le Regole della Corte d'Appello.

(5) I procedimenti in materia di applicazione, violazione o interpretazione della presente Costituzione hanno la precedenza su ogni altra questione dinanzi alla Corte d'Appello.

(6) Se la Corte d'Appello che adita una causa giunge alla conclusione che una norma di diritto è contraria a questa Costituzione, il presidente del giudice di appello trasmette il testo di questa conclusione al presidente del tribunale della Repubblica e al Presidente dell'Assemblea.

(7) La Corte d'Appello si riunisce quanto necessario per decidere le questioni dinanzi ad essa il più rapidamente possibile.

Sezione 121

La Corte d'Appello è composta da:

a) un presidente e almeno altri due giudici di appello;

(b) giudici, che sono membri d'ufficio della Corte d'Appello.

Sezione 122

Può essere nominato Presidente della Corte d'Appello o Giudice d'Appello - o svolgerne le funzioni - chiunque, a giudizio della Commissione Nomine Costituzionale, sia competente in diritto e possa esercitare efficacemente, con competenza e imparzialità l'ufficio di giudice di appello ai sensi della presente costituzione.

Sezione 123

Il Presidente della Repubblica, con atto munito di timbro pubblico, nomina il Presidente della Corte d'Appello e gli altri giudici di appello tra i candidati propostigli dalla Commissione per le Nomine Costituzionali.

Sezione 124

(1) Quando la Presidenza della Cocorte d'appello è vacante o al suo titolare è impedito, per qualsiasi motivo, di esercitare le sue funzioni, queste sono affidate a un giudice d'appello che il Presidente della Repubblica nomina tra i candidati che propone alla Commissione Nomine Costituzionale fino al nuovo l'incumbent è entrato in carica o l'incumbent è entrato in carica o l'incumbent incapace è tornato in carica, a seconda dei casi.

(2) Quando una carica di giudice d'appello è vacante o un giudice d'appello è impedito per qualsiasi motivo dall'esercizio delle sue funzioni o sostituisce temporaneamente il presidente della Corte d'appello ai sensi del comma (1), il Presidente della Repubblica può nominare un sostituzione provvisoria per lui tra i candidati propostigli dalla Commissione per le Nomine Costituzionali fino all'entrata in carica del suo sostituto, all'impedimento del titolare di tornare in carica o fino a quando non giunga a scadenza il mandato di sostituzione provvisoria del Presidente della Corte d'Appello fine, a seconda dei casi.

PARTE III

CORTE SUPREMA

Sezione 125

(1) E' costituita la Suprema Corte che, oltre alla giurisdizione e ai poteri ad essa conferiti dalla presente Costituzione:

a) è competente in primo grado in materia di applicazione, violazione o interpretazione della presente Costituzione;

b) ha giurisdizione di primo grado nelle cause civili e penali;

(c) esercitare il controllo giurisdizionale sui tribunali di grado inferiore e sugli organi giudicanti e può, a tal fine, concedere ingiunzioni, dare direttive, impartire ordini o emettere atti, inclusi atti o atti di habeas corpus, certiorari, di mandamus, divieto e quo warranto, che sono appropriati per l'esercizio di questa giurisdizione;

d) ha ogni altra giurisdizione di primo grado, di impugnazione o di altra natura attribuitagli da una legge o da suoi testi attuativi.

(2) Le cause che riguardano l'applicazione, la violazione o l'interpretazione della presente Costituzione hanno la precedenza su tutte le altre cause dinanzi alla Corte Suprema.

(3) La Corte Suprema è composta dal Presidente della Corte Suprema, dai Giudici Puisne e, fatto salvo il comma (5), dai Protonotari della Corte Suprema.

(4) Fatto salvo l'articolo 129, qualsiasi altra norma di diritto e il Regolamento della Corte suprema, la giurisdizione ei poteri della Corte suprema possono essere esercitati da un solo giudice o da un collegio di giudici.

(5) Un protonotario della Corte suprema può esercitare la giurisdizione ei poteri limitati della Corte suprema nei procedimenti interlocutori per statuto o per regolamento della Corte suprema.

(6) Il numero dei giudici Puisne e dei Protonotari della Corte Suprema che possono essere nominati è fissato per statuto.

(7) Ai fini del paragrafo (1)(c), per "organo giudiziario" si intende un organismo istituito dalla legge che esercita una funzione giudiziaria o quasi giudiziaria.

Sezione 126

(1) Una persona può essere nominata giudice se soddisfa le seguenti condizioni:

a) è abilitato all'esercizio della professione avanti un tribunale di primo grado e con piena giurisdizione da almeno sette anni;

(b) a parere della Commissione per le nomine costituzionali, è altamente distinta nella pratica del diritto e potrebbe svolgere efficacemente, con competenza e imparzialità il ruolo di giudice ai sensi di questa Costituzione.

(2) Una persona può essere nominata protonotario della Corte Suprema se soddisfa le seguenti condizioni:

(a) ha il diritto di esercitare davanti a un tribunale di piena giurisdizione da almeno cinque anni;

(b) a parere della Commissione per le nomine costituzionali, è altamente distinta nella pratica del diritto e potrebbe esercitare in modo efficace, competente e imparziale l'ufficio di protonotario ai sensi di questa Costituzione.

(3) Ai fini dei commi (1)(b) e (2)(b), per periodo di pratica si intende qualsiasi periodo durante il quale una persona abbia ricoperto una carica pubblica riservata agli avvocati.

Sezione 127

Il Presidente della Repubblica, con atto munito di pubblico sigillo, nomina i giudici ei protonotari della Corte di Cassazione tra i candidati propostigli dalla Commissione Nomine Costituzionale.

Sezione 128

(1) Quando la carica di giudice capo è vacante o al titolare è impedito, per qualsiasi motivo, di esercitare le sue funzioni, quest'ultimo è affidato ad altro giudice designato dal Presidente della Repubblica tra i candidati ad esso proposti dalla Commissione per le nomine costituzionali fino a quando il nuovo incumbent non sia entrato in carica o l'incumbent incapace non abbia ripreso le sue funzioni, a seconda dei casi.

(2) Quando la carica di giudice è vacante o un giudice è per qualsiasi motivo impedito di svolgere le sue funzioni o il Presidente della Corte notifica al Presidente della Repubblica che il volum del lavoro presso la Corte lo richieda, quest'ultimo può affidare le funzioni di giudice ad uno dei giudici a lui raccomandati dalla Commissione per le nomine costituzionali fino all'insediamento di un nuovo titolare, fino a quando l'incumbent non abbia impedito di assumere le sue funzioni o che , su proposta del Presidente della Corte Suprema, revoca la nomina provvisoria, a seconda dei casi.

(3) Una nomina effettuata ai sensi della sottosezione (2) a causa del carico di lavoro della Corte può derogare al massimale previsto nella sottosezione øA Sezione 125 (6).

PARTE IV

AFFARI COSTITUZIONALI

Sezione 129

(1) La giurisdizione ei poteri della Corte suprema di applicare, violare o interpretare la Costituzione possono essere esercitati solo da un collegio di almeno due giudici.

(2) Quando due o più giudici siedono insieme nel caso di cui al comma (1), presiede il giudice più anziano.

(3) Ai fini della presente Costituzione, per Corte Costituzionale si intende la Corte Suprema che agisce ai sensi del comma (1).

Sezione 130

(1) Fatte salve le altre disposizioni di questa sezione, può chiedere sollievo alla Corte Costituzionale, la costituzione di qualsiasi persona, ad eccezione del Capitolo III, è stata violata e i suoi interessi sono o possono essere danneggiati da tale violazione.

(2) La Corte costituzionale può rifiutarsi di ascoltare una petizione presentata ai sensi del comma (1) se ritiene che il ricorrente abbia ottenuto riparazione in base a una norma di legge. Ove sia stato ottenuto un rimedio dinanzi alla Corte costituzionale in relazione a una domanda che può essere oggetto di un ricorso ai sensi del comma (1), un altro tribunale non può accogliere una domanda di riparazione rispetto alla stessa domanda, tranne che in appello del decisione di questo tribunale.

(3) Quando la Corte costituzionale ascolta una petizione ai sensi del comma (1), può, se ritiene che altri rimedi soddisfacenti sono disponibili per il ricorrente in qualsiasi altro tribunale ai sensi di un'altra norma di diritto, decidere di ascoltare la domanda o deferirla a il tribunale competente.

(4) Quando la Corte Costituzionale è investita di una richiesta presentata ai sensi del comma (1), può:

(a) dichiarare che l'atto o l'omissione denunciati è contrario alla presente costituzione;

(b) dichiarare nulla qualsiasi norma di legge o disposizione contraria alla presente Costituzione;

(c) concedere ogni rimedio che la Corte di Cassazione ha il potere di concedere nei confronti della persona o dell'autorità che è oggetto del ricorso o che è parte nel procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, a seconda che lo ritenga opportuno.

(5) Nel formulare una dichiarazione ai sensi del comma (4)(b), la Corte Costituzionale, fatta salva ogni decisione resa in appello, ne trasmette il testo al Presidente della Repubblica e al Presidente dell'Assemblea.

(6) Qualsiasi tribunale o commissione giudiziaria diversa dalla Corte d'Appello e dalla Corte Suprema che agisca come una Corte Costituzionale che nel corso di ogni causa è chiamata a decidere se c'è stata - o è probabile che vi sia - violazione di questo costituzione, ad eccezione del Capo III, aggiorna immediatamente la seduta e deferisce la questione alla Corte Costituzionale, se ritiene che non sia né frivola né vessaria e non sia già stata oggetto di una decisione della Corte Costituzionale o la Corte d'Appello.

(7) Qualora, su istanza formulata ai sensi del comma (1) o su un rinvio fatto ai sensi del comma (9), il ricorrente accerta, in assenza di prova contraria, la violazione o il rischio di violazione, l'onere di provare la il contrario spetta allo Stato se è l'interessato.

(8) Il tribunale che ha fatto rinvio ai sensi del comma (6) decide il caso secondo la decisione della Corte Costituzionale o, in caso di appello, secondo quella della Corte d'Appello.

(9) Nulla in questa sezione conferisce alla Corte costituzionale il potere di esaminare una questione sottopostale ai sensi degli articoli 51 (4) o 82 (1), ad eccezione degli articoli 51 o 82.

PARTE V

LA MAGISTRATURA

Sezione 131

(1) Fatto salvo l'articolo 134, una persona che ricopre la carica di giudice di appello o di giudice cessa di esercitare le sue funzioni al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

(a) la sua morte;

(b) il licenziamento pronunciato ai sensi dell'articolo 134;

(c) fermo restando il comma (2), le sue dimissioni con lettera consegnata al Presidente della Repubblica e alla Commissione Nomine Costituzionale;

(d) il suo settantesimo compleanno, nel caso di cittadino delle Seychelles;

(e) la scadenza del suo mandato, nel caso di persona che non è cittadina delle Seychelles;

f) la soppressione del suo ufficio, a condizione che abbia dato il suo consenso.

(2) Le dimissioni di cui al paragrafo (1)(c) hanno effetto dalla data

cui riceve il Presidente della Repubblica.

(3) Fatto salvo il comma (4), una persona che non è cittadina delle Seychelles può essere nominata giudice o giudice per un mandato non rinnovabile non superiore a sette anni.

(4) Il Presidente della Repubblica può, in circostanze eccezionali e su raccomandazione della Commissione per le nomine costituzionali, nominare giudice d'appello o giudice una persona che non sia cittadina delle Seychelles e che abbia già compiuto un mandato per un nuovo mandato, consecutivo o meno, della durata massima di sette anni.

Sezione 132

(1) L'ufficio di giudice d'appello o di giudice non può essere abolito mentre una persona lo occupa, senza il suo consenso.

(2) Le persone che ricoprono la carica di giudice di appello o di giudice possono mantenere la loro carica anche se nel corso del loro mandato siano apportate modifiche alle qualifiche richieste.

(3) Il giudice di appello, giudice o supplente nominato ai sensi degli articoli 124 o 128 il cui mandato è scaduto salvo la rimozione ai sensi dell'articolo 134, ha diritto di rimanere in carica per pronunciare il giudizio o dirimere le questioni iniziate prima della scadenza del suo mandato.

Sezione 133

(1) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche spettanti ai giudici di appello e agli altri giudici sono fissati dalla legge o dai suoi testi di attuazione e costituiscono un onere per il Tesoro.

(2) Fatto salvo l'articolo 134, lo stipendio, le indennità e le gratifiche spettanti ai giudici di appello e ad altri giudici, nonché la durata del loro mandato e altre condizioni di nomina, non possono essere modificati a loro danno dopo la loro nomina .

Sezione 134

(1) Un giudice d'appello o un altro giudice non può essere rimosso se non per incapacità di svolgere le sue funzioni, in particolare a causa di infermità fisica o mentale, o per cattiva condotta, tale rimozione non è effettuata se non in conformità con i commi (2) e (3).

(2) Laddove la Commissione per le nomine costituzionali sia del parere che la rimozione di un giudice d'appello o di un giudice dovrebbe essere indagata, si applica la seguente procedura:

a) istituisce una commissione giurisdizionale composta da un presidente e da almeno altri due membri, tutti scelti tra coloro che esercitano o hanno esercitato la carica di giudice di un tribunale di primo grado pienamente competente o di un tribunale competente per il ricorso le decisioni di questo tribunale, o tra eminenti giuristi la cui integrità è ben accertata;

b) la Commissione Giurisdizionale, dopo istruttoria, gli sottopone le proprie constatazioni di fatto e raccomanda al Presidente della Repubblica se pronunciare o meno la revoca.

(3) Il Presidente della Repubblica, su proposta della commissione giurisdizionale, revoca il giudice di appello o il giudice.

(4) Quando un'omissione giurisdizionale è incaricata di indagare ai sensi del presente articolo, il Presidente della Repubblica può sospendere dall'esercizio delle sue funzioni il giudice di appello o il giudice interessato alle seguenti condizioni:

(a) può revocare la sospensione su parere della Commissione Nomine Costituzionale;

(b) la sospensione cessa non appena la Commissione Giurisdizionale raccomanda che non vi sia licenziamento.

PARTE VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 135

I giudici di appello, i giudici e i protonotari della Suprema Corte, prima di esercitare la loro carica, prestano il giuramento di fedeltà e il giuramento prescritto da una legge o da un suo regolamento.

Sezione 136

(1) Il Presidente della Corte d'Appello può emanare norme per la Corte d'Appello.

(2) Il Presidente della Corte Suprema può emanare regolamenti di procedura della Corte suprema.

Sezione 137

Le leggi possono essere emanate per:

(a) prevedere l'istituzione di tribunali o organi quasi-giudiziari inferiori alla Corte d'Appello e alla Corte Suprema, denominati in questa sezione tribunali inferiori;

(b) prevedere la nomina e la revoca dei membri dei tribunali di grado inferiore;

(c) definire o prevedere la giurisdizione ei poteri dei tribunali di grado inferiore;

(d) definire o prevedere il rapporto tra i giudici di grado inferiore e il loro rapporto con la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello;

(e) prevedere la definizione di regole procedurali applicabili ai tribunali di grado inferiore.

Sezione 138

La Corte Suprema possiede e utilizza come richiesto un sigillo costituito dall'emblema del Sigillo Pubblico delle Seychelles attorno al quale sono incise le parole "Sigillo della Corte Suprema delle Seychelles".

CAPITOLO IX

COMMISSIONE APPUNTAMENTI COSTITUZIONALI

Sezione 139

(1) La Commissione Nomine Costituzionali è istituita per svolgere le funzioni che le sono attribuite dalla presente Costituzione e da altre norme di diritto.

(2) Fatta salva questa Costituzione, la Commissione non è soggetta a nessun'altra persona o autorità.

Sezione 140

(1) La Commissione è composta dae tre membri così nominati:

a) il Presidente della Repubblica e il Capo dell'opposizione nominano ciascuno un membro;

(b) fermo restando il comma (2), i due membri già nominati, entro ventuno giorni dalla nomina, eleggono il terzo membro, che funge anche da presidente della Commissione.

(2) I primi due membri della Commissione, non potendo accordarsi sulla scelta del terzo membro chiamato ad assumere la presidenza, propongono al Presidente della Repubblica una lista di due o tre candidati a tale carica, entro quattordici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), e quest'ultimo elegge uno dei candidati quale terzo membro e presidente della Commissione.

Sezione 141

Una persona può essere nominata membro della Commissione se è cittadina delle Seychelles e soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) ha esercitato l'ufficio giudiziario in un tribunale di primo grado e con piena giurisdizione;

(b) la sua integrità e imparzialità sono ben consolidate e si è distinto come alto funzionario alle Seychelles, in un ufficio previsto dalla presente costituzione o nella sua professione.

Sezione 142

(1) Il mandato dei membri della Commissione è di sette anni e, fatta salva ogni norma di legge, è rinnovabile.

(2) Un membro della Commissione può dimettersi con lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, al Capo dell'opposizione e, salvo che il membro dimissionario sia Presidente della Commissione, a quest'ultimo.

(3) Le dimissioni hanno effetto dall'ultima data in cui le ricevono i destinatari di cui al comma (2).

(4) Lo stipendio, le indennità e le gratifiche spettanti a un membro della Commissione sono previste dalla legge o dai suoi testi attuativi e costituiscono un onere a carico del Tesoro.

ALLEGATO 1

PARTE I

ISOLE DELL'ARCIPELAGO DELLE SEYCHELLES

Sezione 1

Isole di granito

Mah

Praslin

La diga

Sant'Anna

Isola Cerf

Isola Lunga

Isola di Mezzo

Isola Rotonda

Grande Roccia

Isola nascosta

Isola secca

Isola anonima

Isola Hodoul

Isola dei topi

Isola dei topi

Isola di Teresa

Disegno

L'Islette

Pipistrello (Mahé)

Isola delle mucche di mare

La piccola isola

Cugino

Cugina

Curioso

Isola Rotonda (Praslin)

Pipistrello (Praslin)

Ile aux Foux

St. Pierre (Praslin)

Isola arida

Zave

Congratulazioni

Marianne

Sorella maggiore

Sorellina

L'isola di Coco

Isola La Fouche

Silhouette

Isola del nord

Fregata

L'Ilot (fregata)

Isole coralline

Cow Island (Isola degli uccelli)

Dennis Isola

Isola piatta

Coetizia

Gruppo Amiranti

Ricorda

D'Arros

Rocce

Stella

Sulky

Maria Luisa

Desnoeufs

panchine africane

panchine africane

Isola del Sud

Atollo di San Giuseppe

San Giuseppe

Isola di Fouquets

Risorsa

Il piccolo Carcassaye

Gran Carcassaye

Benjamin

Panchine Ferrari

Cani

pellicani

Var

Paolo Isola

Banco di sabbia

Panchine Coco

L'isola del pollo

Atollo del Pepe

Pepe

fiorentino

Isola del Sud

Atollo Alphonse e Saint-Francois

Alfonso

Gioielliere

San Francesco

Gruppo Farquhar

Atollo Farquhar

Isola del nord

Isola del Sud

Manah del nord

Metà di Manah

Manah del sud

Isola del Caicco

Conigli

Isola di Mezzo

Depositato

Banchi di sabbia

Atollo della Provvidenza

Provvidenza

Panchine Provvidenza

San Pietro

Gruppo Aldabra

Atollo Aldabra

Grande terra

picard

Polimnia

Malabar

Michele Isola

L'isola degli spiriti

L'isola delle zanzare

Parco dell'isola

Emile Island

Isola Yangue

Isola di Magnan

Isola di Lanier

Fungo osseo

Eufrate

Grande mentore

Grande isola

Gros Ilot Gionnet

Grande Ilot Sesamo

Heron Rock

nascondere l'isola

Isola delle garzette

Isola del Cedro

Isole Chiatta

L'isola di Fangame

L'isola degli aironi

Michele Isola

Isola di Suacco

Isola Silvestro

Isola Verde

Isola Deder

Isola del sud

Isola di Mezzo

Isola del nord

Isola di Dubois

Isola di Macoa

Isola Marchese

Isola di Nizza

Isola dell'insalata

L'isola di Middle Row

Noddy Rock

Isola di Fila del Nord

Piccolo mentore

Piccolo mentore di Endans

Piccole Isole

Roccia rosa

Tavola rotonda

Atollo Cosmoledo

Menai

Isola del nord

Isola di nordest

Isola del Buco

Caicchi

Gran Polite

Piccolo Polite

Big Island (Mago)

Pagoda

Isola del sud-ovest

Isole delle zanzare

Isola delle balene

Isola dei pipistrelli

Isola dei Macachi

Isola dei topi

Isola del nord-ovest

Isola di osservazione

Isola del sud-est

Ilo la Croix

Fornello

Assunzione

SECONDA PARTE

ISOLE VICINE E lontane

Sezione 2

isole vicine

La diga

Congratulazioni

Marianne

Sorella maggiore

Sorellina

L'isola di Coco

Isola La Fouche

Silhouette

Isola del nord

Mammelle

Isola della barriera corallina

Fregata

L'Ilot (fregata)

Cow Island (Isola degli uccelli)

Dennis Isola

isole remote

Isola piatta

Coetizia

Gruppo Amiranti

Ricorda

D'Arros

Rocce

Stella

Sulky

Maria Luisa

Desnoeufs

panchine africane

panchine africane

Isola del Sud

Atollo di San Giuseppe

San Giuseppe

Isola di Fouquets

Risorsa

Il piccolo Carcassaye

Gran Carcassaye

Benjamin

Panchine Ferrari

Cani

pellicani

Var

Paolo Isola

Banco di sabbia

Panchine Coco

L'isola del pollo

Atollo del Pepe

Pepe

fiorentino

Isola del Sud

Atollo Alphonse e Saint-Francois

Alfonso

Gioielliere

San Francesco

Grande Upe Fraquhar

Atollo di Fraquhar

Isola del nord

Isola del Sud

Manah del nord

Metà di Manah

Manah del sud

Isola del Caicco

Conigli

Isola di Mezzo

Depositato

Banchi di sabbia

Atollo della Provvidenza

Provvidenza

Panchine Provvidenza

San Pietro

Gruppo Aldabra

Atollo Aldabra

Grande terra

picard

Polimnia

Malabar

Michele Isola

L'isola degli spiriti

L'isola delle zanzare

Parco dell'isola

Emile Island

Isola Yangue

Isola di Magnan

Isola di Lanier

Fungo osseo

Eufrate

Grande mentore

Grande isola

Gros Ilot Gionnet

Grande Ilot Sesamo

Heron Rock

nascondere l'isola

Isola delle garzette

Isola del Cedro

Isole Chiatta

L'isola di Fangame

L'isola degli aironi

Michele Isola

Isola di Suacco

Isola Silvestro

Isola Verde

Isola Deder

Isola del sud

Isola di Mezzo

Isola del nord

Isola di Dubois

Isola di Macoa

Isola Marchese

Isole di Nizza

Isola dell'insalata

L'isola di Middle Row

Noddy Rock

Isola di Fila del Nord

Piccolo mentore

Piccolo mentore di Endans

Piccole Isole

Roccia rosa

Tavola rotonda

Atollo Cosmoledo

Menai

Isola del nord

Isola di nordest

Isola del Buco

Caicchi

Gran Polite

Piccolo Polite

Big Island (Mago)

Pagoda

Isola del sud-ovest

Isole delle zanzare

Isola delle balene

Isola dei pipistrelli

Isola dei Macachi

Isola dei topi

Isola del nord-ovest

Isola di osservazione

Isola del sud-est

Ilo la Croix

Fornello

Assunzione

APPENDICE 2

Articolo 2

In questa costituzione, a meno che il contesto non richieda diversamente, il plurale o il singolare si applicano a seconda dei casi all'unità e alla pluralità.

Articolo 3

Ai fini della presente Costituzione, a meno che il contesto non richieda diversamente:

a) le funzioni del Presidente della Repubblica si riferiscono ai poteri e doveri che gli competono nell'esercizio del potere esecutivo della Repubblica nonché agli altri poteri e doveri che gli sono attribuiti dalla presente costituzione o da altra norma di legge o sotto la loro dieta;

b) il titolare di una carica comprende il suo supplente o chiunque eserciti le funzioni di tale carica nei limiti dell'autorità del titolare.

Sezione 4

Ai fini della presente Costituzione, una persona non è considerata un funzionario pubblico solo per il fatto che percepisce una pensione o altra indennità in relazione al servizio prestato al servizio della Repubblica o di un ex governo delle Seychelles.

(2) Se una norma di legge specifica che un ufficio non è un ufficio pubblico ai sensi della presente costituzione, il suo titolare non è considerato, da questo punto di vista, un funzionario pubblico.

Sezione 5

Laddove non sia prescritto o fissato un tempo per compiere un atto conforme a questa costituzione, l'atto può o deve essere fatto, a seconda dei casi, con tutta la dovuta diligenza e tutte le volte che è necessario.

Sezione 6

Per l'applicazione di questa costituzione, una persona raggiunge una determinata età all'inizio del suo compleanno.

Articolo7

(1) I poteri ei doveri previsti dalla presente Costituzione devono essere esercitati o esercitati, a seconda del caso, ogniqualvolta sia necessario.

(2) I poteri e doveri che la presente costituzione attribuisce a un ufficio possono essere esercitati o devono essere esercitati, a seconda dei casi, dalla persona che effettivamente ricopre tale ufficio, che agisca o meno.

(3) Fatto salvo il comma (5), i poteri di nomina previsti dalla presente Costituzione comprendono il potere di rimuovere o sospendere l'incaricato e di sostituirlo temporaneamente con altra persona o, se l'incaricato è, per qualsiasi motivo, assente o impedito svolgere le sue funzioni, nominare temporaneamente un sostituto.

(4) Il potere conferito dalla presente costituzione di adottare un testo normativo, di adottare una delibera o di impartire direttive comprende il potere di modificarli o abrogarli nelle stesse forme e alle stesse condizioni.

(5) I poteri di cui al comma (3) sono soggetti alle altre disposizioni della presente costituzione e alle condizioni per l'esercizio dei poteri di nomina stessi.

Articolo 8

Le seguenti regole si applicano all'interpretazione di questa Costituzione:

(a) le sue disposizioni devono essere interpretate secondo il loro significato ampio ed equo;

b) le sue disposizioni devono essere interpretate solo alla luce dell'insieme;

c) si applica secondo necessità.

Articolo9

(1) La modifica di una disposizione della presente costituzione:

(a) non ha l'effetto di dar vita a nulla che non fosse in vigore o esistente prima di esso;

(b) non ha effetto sulle istanze già ricevute dalla disposizione modificata o sugli atti compiuti o sugli svantaggi subiti ai sensi della stessa;

(c) non pregiudica i diritti ei privilegi acquisiti, gli obblighi assunti e le responsabilità sostenute ai sensi della disposizione modificata;

(d) non hanno effetto sulle sanzioni, decadenze e sanzioni irrogate a fronte di un reato commesso contro la disposizione modificata;

e) non hanno effetto sulle indagini, sui procedimenti giudiziari e sui rimedi derivanti da tali diritti, prdiritti, responsabilità, responsabilità, sanzioni, decadenze o sanzioni, e tali indagini, procedimenti legali e rimedi possono essere avviati, perseguiti e applicati, e tali sanzioni, decadenze e sanzioni, imposte, come se la disposizione modificata fosse sopravvissuta.

(2) Ai fini del comma (1), un emendamento a una disposizione di questa Costituzione include un emendamento costituzionale di cui al paragrafo 91(b).

Articolo 10

Le seguenti definizioni si applicano in questa Costituzione, a meno che il contesto non richieda diversamente.

"Assemblea Nazionale" o "Assemblea" L'Assemblea Nazionale creata da questa Costituzione. ("Assemblea nazionale")

"autorità pubblica" indica un ministero, dipartimento, sezione o organo di governo, una società costituita per legge, una società a responsabilità limitata sotto il controllo diretto o indiretto del governo, un organismo che esercita funzioni di governo o qualsiasi altro organismo o persona designata da legge. ("autorità pubblica")

"ufficio pubblico" Incarico retribuito nel servizio pubblico. ("ufficio pubblico")

"commissario elettorale" indica il commissario elettorale nominato ai sensi dell'articolo 115;

Membro "vice" dell'Assemblea nazionale. ("membro")

"membro eletto direttamente" indica un membro di cui al paragrafo 78(a). ("membro eletto direttamente")

"membro eletto proporzionalmente" indica un membro di cui al paragrafo 78(b). ("membro eletto proporzionalmente")

"anno fiscale" Il periodo di dodici mesi che inizia il 1° gennaio o altra data eventualmente prevista dalla legge. ("anno finanziario")

"servizio civile" Fatta salva la sezione 4 del presente allegato, tutti i dipendenti pubblici al servizio del governo delle Seychelles. ("il servizio pubblico")

"funzionario" Fatto salvo l'articolo 4 del presente allegato, il titolare di una carica pubblica o chi ne fa le veci. ("pubblico ufficiale")

"doveri" comprende sia poteri che doveri. ("funzioni")

"Gazzetta" La pubblicazione designata dal Presidente della Repubblica come l'opera in cui vengono pubblicati gli avvisi ufficiali del governo, nonché i supplementi contenenti avvisi ufficiali. ("la Gazzetta")

"isole vicine ed esterne" indica le isole elencate nella Parte II dell'Allegato 1. ("le Isole Interne ed Esterne")

"Giornata dell'indipendenza" 29 giugno 1976. ("Giornata dell'indipendenza")

"giudice" significa il giudice capo o un giudice Puisne. ("Giudice")

"giudice d'appello" indica un giudice della Corte d'appello istituita dalla sezione 120. ("Giustizia d'appello")

"legge" indica una norma di legge emanata ai sensi della sezione 86. ("atto")

“partito politico” indica un soggetto così registrato in conformità a una legge o ai suoi regolamenti. ("partito politico")

"persona" Indica anche una società, un'associazione o un gruppo con o senza personalità giuridica. ("persona")

"prescritto" Prescritto da una norma di legge. ("prescritti")

Per “Presidente dell'Assemblea” si intende il Presidente dell'Assemblea Nazionale. ("Relatore")

"stato di diritto" Qualsiasi norma, scritta o meno, avente forza di legge. ("legge")

"Ordini permanenti" indica le regole operative dell'Assemblea nazionale emanate ai sensi dell'articolo 101. ("Ordini permanenti")

"giuramento" include un'affermazione solenne. ("giuramento")

"giuramento di fedeltà" indica il giuramento di fedeltà previsto dalla presente costituzione. ("giuramento di fedeltà")

"Tesoreria" indica la tesoreria pubblica istituita dalla sezione 151. ("Fondo consolidato")

"tribunale" indica un tribunale di giurisdizione competente istituito da o ai sensi della presente Costituzione. ("breve")

"tribunale di grado inferiore" Qualsiasi tribunale diverso dalla Corte d'Appello e dalla Corte Suprema. ("subordinato corto")

(2) A meno che il contesto non richieda diversamente, la definizione di un termine in questa Appendice o altrove in questa Costituzione implica una definizione corrispondente dei termini della stessa famiglia e delle espressioni correlative.

APPENDICE 3

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, il Presidente della Repubblica è eletto direttamente a scrutinio segreto dalle persone che hanno diritto di voto nel regime della presente Costituzione.

Sezione 2

(1) Una persona può essere candidata alle elezioni presidenziali solo se adempie alle seguenti formalità:

(a) completa e firma il modulo che ottiene dal Commissario per le elezioni, lo fa controfirmare in modo che ritenga soddisfacente dal numero legale di persone abilitate a votare a tale elezione ai sensi della presente Costituzione e lo presenta entro il termine per le nomine ;

(b) depositare presso il Commissario per le Elezioni il compenso fissato per legge, o fornirgli la cauzione che ritiene soddisfacente.

(2) Il deposito o la cauzione di cui al comma (1)(b) decade a beneficio della Repubblica se il candidato riceve meno del cinque per cento dei voti espressi nelle elezioni presidenziali.

Sezione 3

1. Con comunicazione scritta al Commissario Elettorale, un candidato può ritirare la propria candidatura in qualsiasi momento.

prima del giorno fissato per le elezioni.

(2) Il deposito o la cauzione di cui al paragrafo 2(1)(b) devono essere restituiti al candidato entro i termini di legge.

Sezione 4

La data delle elezioni presidenziali è fissata in modo tale che la campagna elettorale abbia inizio:

(a) quando il presidente è in carica dopo l'inizio del quadrimestre precedente la normale scadenza del suo mandato, durante i primi tre mesi di tale periodo;

(b) in tutti gli altri casi, per tre mesi dalla data di cessazione della carica.

Sezione 5

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, non può essere eletto alla presidenza della Repubblica una persona che non abbia ricevuto più del cinquanta per cento dei voti. A parte il fatto che l'elezione può essere interrotta e ripresa per applicazione di una legge, il numero necessario di schede elettorali avviene su ordine del commissario elettorale.

Sezione 6

Se il giorno prima di quello fissato per lo svolgimento delle elezioni presidenziali è in lizza un solo candidato ed è l'unico candidato dal giorno successivo alla chiusura delle candidature, non si procede a votazione e le elezioni lo dichiarano eletto alla presidenza della Repubblica.

Sezione 7

(1) Se c'erano più candidati in corsa il giorno successivo alla chiusura delle candidature, ma solo uno rimane nel giorno delle votazioni a causa del ritiro degli altri, l'elezione presidenziale è posticipata ed è concesso un periodo aggiuntivo minimo di sette giorni per consentire altre domande da ricevere.

(2) Se c'erano più candidati in corsa il giorno dopo la chiusura delle candidature e uno o più di loro muoiono prima delle urne, l'elezione presidenziale è posticipata e viene concesso un periodo aggiuntivo minimo di sette giorni, dalla morte del candidato, per consentire l'accoglienza di altri candidati.

(3) L'elezione posticipata ai sensi dei commi (1) o (2) si terrà a una data fissata dal Commissario per le elezioni, ma in ogni caso non oltre trenta giorni dopo l'ultimo degli eventi di cui ai suddetti paragrafi. Anche in caso di recesso, i soggetti designati come candidati ai sensi dei presenti commi si considerano candidati alle elezioni.

Sezione 8

(1) Quando in un'elezione presidenziale in cui partecipano almeno tre candidati nessuno di loro riceve più del cinquanta per cento dei voti espressi, solo quelli che rientrano nella categoria inferiore a cui si applica partecipano al ballottaggio successivo, se si verifica una delle seguenti situazioni :

a) tutti i candidati ottengono lo stesso numero di voti;

(b) due o più candidati sono a pari merito per il primo posto;

(c) un candidato ottiene il maggior numero di voti e due o più altri si classificano al secondo posto a pari merito.

(2) Le successive votazioni di cui al comma (1) si terranno entro sette o quattordici giorni.

Sezione 9

Costituisce prova dell'elezione di persona l'atto passato per mano del commissario elettorale e attestante che la persona ivi nominata è stata regolarmente eletta alla presidenza della Repubblica.

APPENDICE 4

Sezione 1

Le seguenti definizioni si applicano a questa appendice.

"numero rilevante" indica il numero dei deputati eletti a suffragio proporzionale di cui all'articolo 78. ("numero rilevante")

"elezioni generali" indica le elezioni generali di cui al comma 79(1). ("elezioni generali")

"partito politico" indica un partito che ha nominato un candidato alle elezioni generali. ("partito politico")

per "resto", nei confronti di un partito politico, si intende il residuo risultante dal calcolo, effettuato ai sensi del comma 3, comma 1, del numero degli eletti proporzionalmente che il partito può proporre e comprende anche il risultato di cui al comma 3(2). ("resto")

Sezione 2

Il partito politico che ha nominato un candidato alle elezioni generali può, ai sensi della presente appendice, scegliere i deputati eletti a suffragio proporzionale.

Sezione 3

(1) La seguente formula determina il numero di membri eletti proporzionalmente che un partito politico può scegliere:

A = (B x C)/D

dove

A = il numero di parlamentari eletti a suffragio proporzionale che un partito può scegliere,

B = la cifra di riferimento,

C = il numero totale dei voti concessi o ritenuti concessi ai candidati scelti dal partito politico,

D = il numero totale di voti validi espressi o ritenuti espressi nelle elezioni.

(2) Nel calcolo di cui al comma (1), se A è una frazione o un numero intero e una frazione, la frazione viene prima ignorata, ma rimane trattata come resto per l'applicazione del comma (3).

(3) Se, applicando la formula di cui al comma (1), il numero complessivo dei Soci eletti con voto proporzionale è inferiore alla cifra di riferimento, i Soci eletti nella il suffragio proporzionale il cui numero corrisponde alla differenza sono scelti come segue:

(i) se i partiti politici non sono stati in grado di selezionare un membro eletto con voto proporzionale applicando la formula di cui al comma (1), ma hanno ottenuto almeno l'otto per cento del totale dei voti validi espressi alle elezioni generali, quello tra loro chi gode della maggior parte del resto ha diritto di scegliere un deputato e, se necessario, il partito politico che si classifica secondo sceglie il secondo, e così via fino a compensare la differenza,

(ii) se nessun partito politico è eleggibile ai sensi del comma (i) o se il loro numero è insufficiente per compensare la differenza, i membri del Parlamento il cui numero è necessario per compensare la differenza sono scelti dai partiti politici aventi diritto scegliere un membro nella sottosezione (1) applicando la seguente formula:

quello tra loro che gode del maggior resto sceglie il primo e, se necessario, il successivo sceglie il secondo, e così via fino a compensare la differenza.

Sezione 4

Ai fini del presente Allegato, il Commissario per le elezioni determina se un partito politico può scegliere i membri eletti a suffragio proporzionale e, in tal caso, il numero di tali membri.

Sezione 5

I partiti politici che possono scegliere i parlamentari eletti con voto proporzionale devono notificare per iscritto al Commissario per le elezioni i nomi di tali parlamentari entro sette giorni dalle elezioni generali e, non appena possibile dopo aver ricevuto tutti i nomi dei parlamentari eletti con voto proporzionale ai sensi del presente Calendario, il Commissario ne pubblica l'elenco in Gazzetta.

APPENDICE 5

Io, , giuro/dichiaro/dichiaro solennemente e sinceramente che sarò fedele e obbediente alla Costituzione delle Seychelles e che la sosterrò, la proteggerò e la difenderò DIO MI AIUTI! GIURAMENTO PRESIDENZIALE, , giuro/dichiaro solennemente e sinceramente/che Adempirò fedelmente e diligentemente i doveri della carica di Presidente delle Seychelles, che sarò fedele alla Repubblic

a delle Seychelles, che obbedirò alla sua Costituzione e alle sue leggi e che mi dedicherò al servizio e al bene - per essere del popolo delle Seychelles senza paura né favoritismi, senza odio né compiacimento DIO MI AIUTI!.

APPENDICE 6

Sezione 1

(1) Fatte salve le altre disposizioni del presente Allegato, il Pubblico Protettore può:

a) indagare, nei casi di cui al comma 2, un provvedimento adottato da una pubblica autorità o da un suo componente, dal Presidente della Repubblica, da un ministro o da un funzionario nell'esercizio delle loro funzioni amministrative;

(b) indagare su un'accusa di frode o corruzione perpetrata da chiunque nell'esercizio di funzioni di pubblica autorità;

(c) assistere un Ricorrente in qualsiasi azione legale intentata per violazione della Carta;

(d) con l'autorizzazione del tribunale, diventare parte in un procedimento relativo al rispetto della Carta;

(e) intentare causa sulla costituzionalità di uno stato di diritto o di una delle sue disposizioni.

(2) Il Mediatore indaga su un'azione di cui al paragrafo (1)(a) nei seguenti casi:

(a) riceve una denuncia da una persona o da un'organizzazione in cui si afferma che, a seguito di una colpa amministrativa commessa da un'autorità pubblica, i loro diritti e libertà garantiti dalla Carta sono stati violati o che hanno subito un'ingiustizia, o che ne sono stati oggetto di misure eccessivamente dure o oppressive da parte di una pubblica autorità, del Presidente della Repubblica o di un ministro, di un funzionario o di un membro di questa pubblica autorità nell'esercizio delle loro funzioni amministrative;

(b) il Presidente della Repubblica, un Ministro o un Deputato gli chiede di indagare sul provvedimento per l'uno o l'altro dei seguenti motivi:

(i) siano stati violati i diritti e le libertà garantiti dalla Carta alla persona o all'ente menzionato nella richiesta o tale persona o ente abbia subito un'ingiustizia a seguito della commissione di un illecito amministrativo da parte di un'autorità pubblica o di una colpa dal Presidente della Repubblica o da un ministro, un funzionario pubblico o un membro di questa pubblica autorità nell'esercizio delle loro funzioni amministrative,

(ii) la persona o l'organismo menzionato nella richiesta è stato oggetto di misure eccessivamente dure o oppressive da parte di una pubblica autorità, del Presidente della Repubblica o di un ministro, funzionario o membro di tale pubblica autorità nell'esercizio delle loro funzioni amministrative,

ovvero perché le pratiche o le modalità di intervento di una pubblica autorità, del Presidente della Repubblica o di un ministro, di un funzionario o di un membro di questa pubblica autorità nell'esercizio delle loro funzioni amministrative sembrano aver prodotto ingiustizie

o l'adozione di misure ingiuste, eccessivamente dure o oppressive,

(c) ritiene necessario indagare sul provvedimento per i motivi di cui alla lettera (b).

Indagherà anche sull'accusa di cui al paragrafo (1)(b).

(3) Il Mediatore si astiene dall'indagare su un reclamo relativo a un'azione di cui al paragrafo (1)(a) o a un'accusa di cui al paragrafo (1)(b) - o può chiudere un'indagine in corso - se gli sembra:

(a) è frivolo, vessatorio, banale o fatto in malafede;

(b) è stato depositato, senza ragionevole motivo, oltre dodici mesi dopo i fatti asseriti;

(c) nel caso di un reclamo di cui al paragrafo (1)(a), che il denunciante non ha un interesse sufficiente nell'oggetto del reclamo;

(d) nel caso di una denuncia di cui al paragrafo (1)(a), che il denunciante ha o aveva diritto di ricorso ai sensi della presente Costituzione o di altra legge, opposizione o riesame nel merito e non ha esaurito tale ricorso , a meno che il Québec Ombudsman non ritenga che, date le circostanze, non sia o non fosse ragionevole aspettarsi che abbia esaurito questo rimedio.

(4) Le seguenti definizioni si applicano al presente Allegato.

"autorità pubblica" indica un ministero, dipartimento, sezione o organo di governo, una società costituita per legge, una società a responsabilità limitata sotto il controllo diretto o indiretto del governo, qualsiasi altro organismo che esercita funzioni governative o qualsiasi altro ente designato dalla legge. ("autorità pubblica")

Inchiesta "investigativa" come definita nel presente Allegato. ("indagine")

"meusre" include l'omissione di agire, consiglio o raccomandazione. ("scorta")

“organizzazione” Un gruppo dotato o meno di personalità giuridica. ("corpo")

Sezione 2

Il Québec Ombudsman si astiene dall'indagare su una misura di cui al paragrafo 1, paragrafo 1, lettera a), nei seguenti casi:

(a) il Presidente della Repubblica o il Ministro competente certifica che l'oggetto della denuncia può pregiudicare i rapporti o le operazioni tra il governo delle Seychelles e un governo straniero o un'organizzazione internazionale, la sicurezza della Repubblica o le indagini penali;

(b) il ricorso è contro l'esercizio di una funzione giudiziaria o un giudice di appello, un giudice o una persona che esercita funzioni giudiziarie;

(c) l'azione è stata intrapresa in relazione a ordini o indicazioni impartite a una forza disciplinare oa uno dei suoi componenti;

(d) la vittima non è residente o presente alle Seychelles quando la misura è stata adottata nei suoi confronti, o la misura non riguardava diritti o obblighi derivanti alle Seychelles.

Sezione 3

Fatte salve le altre disposizioni della presente appendice, il Québec Ombudsman è investito, ai fini dell'indagine, degli stessi poteri di giudice della Corte suprema in materia di citazioni, interrogatori, produzione di documenti e visite in loco.

Sezione 4

(1) Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, nessuno ha il diritto di rifiutarsi di rispondere a domande o di comunicare un documento, informazioni, file o altro oggetto richiesto o di metterli a disposizione del Québec Ombudsman. o di negargli l'accesso in luoghi rilevanti invocando l'interesse pubblico, una norma di diritto, un privilegio o un obbligo, contrattuale o meno.

(2) Il Pubblico Protettore non può obbligare una persona a rispondere a una domanda, a comunicargli un documento, un'informazione, un atto o altro oggetto, a metterli a sua disposizione o a concedergli l'accesso ai locali, se un certificato attesta che è di interesse pubblico è rilasciato dall'una o dall'altra delle seguenti persone:

(a) il Presidente della Repubblica, perché sussista il rischio di nuocere alla sicurezza della Repubblica o alle relazioni internazionali tra il governo delle Seychelles e un governo straniero o un'organizzazione internazionale o perché vi sarebbe una violazione del segreto di l'armadio;

(b) il procuratore generale perché un'indagine penale potrebbe essere compromessa.

Sezione 5

(1) Nelle sue indagini, il Pubblico Protettore deve agire in modo equo e giudizioso, in particolare deve dare l'opportunità all'autorità pubblica o alla persona che può aver adottato o autorizzato il provvedimento contestato, o che è responsabile di l'amministrazione della pubblica autorità indagata, a presentarle le proprie osservazioni.

(2) Fatto salvo il comma (1), il Pubblico Protettore determinerà la procedura da seguire durante un'indagine.

Sezione 6

1. Fatto salvo il comma (7), il Pubblico Protettore trasmette una relazione motivata delle conclusioni della sua indagine al Presidente della Repubblica o al ministro, funzionario, membro o amministratore delegato della pubblica autorità, secondo il caso, che può accompagnare con raccomandazioni o misure correttive, se perviene alle seguenti conclusioni:

a) la presunta misura:

(i) era illegale,

(ii) era irragionevole, ingiusto, oppressivo o discriminatorio,

(iii) si basava su un errore di fatto o su un'errata comprensione dei fatti,

(iv) proceduto in parte da un errore di diritto e di fatto,

(v) risultanti dall'abuso di discrezionalità o dall'esercizio di discrezionalità basato su motivi irrilevanti,

(vi) costituisse un rifiuto ingiustificato di esercitare la discrezionalità,

(vii) derivano da esercizio illecito o abuso di autorità o potere,

(viii) non era illegale, ma si basava comunque su uno stato di diritto irragionevole, ingiusto, oppressivo o discriminatorio,

(ix) era colpevole per altri motivi, viste le circostanze,

(x) dovrebbe essere annullato, modificato o riconsiderato,

b) la misura adottata avrebbe dovuto essere motivata;

(c) la decisione o l'azione oggetto di indagine è stata indebitamente ritardata;

d) un'omissione deve essere corretta;

e) è opportuno riconsiderare lo stato di diritto o di prassi su cui si basava la misura oggetto di indagine;

f) le pratiche o le modalità di intervento della pubblica autorità, del Presidente della Repubblica o del ministro, del funzionario o del membro di questa pubblica autorità sono illecite, irragionevoli, ingiuste, eccessivamente dure, oppressive o discriminatorie;

(g) l'accusa di frode o corruzione è fondata.

(2) Nei casi in cui non sia tenuto a trasmettere la sua relazione al Presidente della Repubblica oa un ministro, il Pubblico Protettore trasmette il testo al Presidente della Repubblica ea qualsiasi ministro interessato.

(3) Il Protettore Pubblico può specificare nella sua relazione un periodo di tempo ragionevole per l'attuazione delle sue conclusioni.

(4) Se, scaduto il termine previsto nella sua denuncia o, in caso negativo, dopo la scadenza di tale termine che ritiene ragionevole, il Pubblico Protettore è del parere che la sua denuncia non sia stata sufficientemente monitorata, può informare il Presidente della Repubblica e l'Assemblea nazionale e aggiungere le sue raccomandazioni e osservazioni aggiuntive, se necessario.

(5) Il Pubblico Protettore allega ad ogni verbale che sottopone al Presidente della Repubblica e all'Assemblea Nazionale ai sensi del comma (4) il testo delle reazioni al verbale comunicatogli dall'amministratore delegato del pubblico autorità interessata, il Presidente della Repubblica o il ministro, funzionario o membro della pubblica autorità interessati, o per loro conto.

(6) Entro il 31 gennaio, il Pubblico Protettore sottoporrà all'Assemblea Nazionale per l'anno precedente una relazione sulle attività da lui svolte sotto il regime di questa Costituzione e ne trasmetterà il testo al Presidente dell'Assemblea Nazionale. la Repubblica.

(7) Ogni volta che riceve un reclamo, il Public Protector informa il denunciante dei risultati del suo reclamo.

Sezione 7

(1) In relazione alla legge sulla diffamazione, la pubblicazione di qualsiasi informazione da parte del difensore civico o di un suo delegato gode di un privilegio assoluto.

(2) Il difensore civico e il suo delegato non sono personalmente responsabili degli atti od omissioni da essi commessi in buona fede nell'adempimento o nell'intenzione di svolgere le funzioni dell'ufficio.

APPENDICE 7

PARTE I

CARICHI ESISTENTI

Sezione 1

Le seguenti definizioni si applicano in questa appendice, a meno che il contesto non richieda diversamente.

"costituzione attuale" indica la costituzione contenuta nell'allegato alla Costituzione della Repubblica delle Seychelles Decreto 1979. ("Costituzione esistente")

"Direttore elettorale" Il titolare della carica di Presidente della Commissione Costituzionale alla vigilia dell'entrata in vigore di questa Costituzione. ("Direttore elettorale")

"Legge costituzionale" indica la Costituzione della Repubblica delle Seychelles Drafting and Promulgation Act 1992. ("Atto costituzionale")

"Prima elezione presidenziale" indica l'elezione del primo Presidente della Repubblica delle Seychelles svoltasi ai sensi della presente Costituzione. ("Prime elezioni presidenziali")

"Prima elezione generale" indica la prima elezione generale dei deputati tenutasi ai sensi della presente Costituzione. ("prima elezione dell'Assemblea")

"Stato di diritto esistente" indica uno Stato di diritto che è in vigore e fa parte della legge delle Seychelles il giorno prima dell'entrata in vigore di questa Costituzione. ("legge esistente")

"regolamento" indica un regolamento emanato ai sensi del comma 9(2). ("il Regolamento")

Sezione 2

(1) Con l'entrata in vigore di questa Costituzione, le norme di diritto esistenti continueranno ad essere in vigore, salvo nella misura della loro incoerenza con questa Costituzione e fatto salvo il comma (2).

(2) Il Termination of Pregnancy Act 1981 cesserà di avere effetto dodici mesi dopo l'entrata in vigore di questa Costituzione, a meno che non sia abrogato prima.

1. Qualsiasi norma o disposizione che, ai sensi del prquesta costituzione, deve essere prevista da una norma di diritto scritta e quanto previsto da una norma di diritto esistente si considera, dall'entrata in vigore della presente costituzione, prevista, ai fini della presente costituzione, da o in base a qualsiasi legge scritta, ai sensi di questa Costituzione.
2. (4) Il Presidente della Repubblica può, con decreto emanato prima del 31 dicembre 1995, modificare una norma di legge esistente per renderla conforme alla presente Costituzione o per assicurarne l'applicazione.
3. (5) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione, lo Stato adegua il Seychelles Broadcasting Corporation Act 1992 alla sezione 168.
4. (6) Qualsiasi norma di diritto, esistente o nuova, emanata ai sensi del comma (3) deve riflettere il principio di unità nazionale e lo spirito del preambolo di questa costituzione.
5. Sezione 3
6. (1) Le giurisdizioni giudiziarie e quasi giudiziarie esistenti il ​​giorno prima dell'entrata in vigore di questa Costituzione si considerano corrispondenti a quelle create ai sensi della presente Costituzione.
7. (2) I procedimenti giudiziari e quasi-giudiziari che, alla vigilia dell'entrata in vigore di questa Costituzione, sono in corso possono essere proseguiti e successivamente chiusi dinanzi al tribunale corrispondente creato da o ai sensi di questa Costituzione.
8. (3) Le decisioni emesse prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione, ai fini di un ricorso o di misure di esecuzione, hanno lo stesso effetto dopo questa entrata in vigore come se fossero emesse dal tribunale corrispondente istituito da questa Costituzione o ai sensi di essa .
9. Sezione 4
10. (1) Dall'entrata in vigore della presente Costituzione fino all'entrata in carica del Presidente della Repubblica sotto il suo regime, il titolare della carica di Presidente ai sensi dell'attuale Costituzione resta in carica, salva incompatibilità con la presente Costituzione, come se era stato eletto sotto di essa e aveva prestato giuramento di fedeltà e gli altri giuramenti necessari che richiede.
11. (2) Dall'entrata in vigore di questa Costituzione fino all'assunzione dell'incarico di un ministro sotto la stessa, la persona che ha esercitato le funzioni corrispondenti ai sensi della presente Costituzione rimane in carica, salvo incompatibilità con questa costituzione, come se fosse stata nominata ai sensi della presente Costituzione. esso e aveva prestato giuramento di fedeltà e altri giuramenti necessari da esso richiesti.
12. Sezione 5
13. Dall'entrata in vigore di questa costituzione fino all'elezione dei deputati sotto il suo regime, le persone elette o elette come membri dell'Assemblea popolare secondo il regime della presente costituzione restano in carica, salvo incoerenza con questa costituzione come se fossero state eletto sotto di esso e aveva prestato giuramento di fedeltà e altri giuramenti necessari da esso richiesti.
14. Sezione 6
15. (1) Fatte salve le altre disposizioni di questa sezione ea meno che non sia in contrasto con questa costituzione, una persona che, prima dell'entrata in vigore di questa costituzione, ricopriva un ufficio creato ai sensi della presente costituzione e per il quale questa costituzione crea un ufficio simile o equivalente , o qualsiasi altro ufficio creato con norma di legge scritta o annesso al governo - esclusi gli uffici di cui agli articoli 4 e 5 - restano in carica dopo l'entrata in vigore della presente costituzione ai sensi di essa, a norma di legge vigente continuato in vigore ai sensi della sezione 2 o sotto l'autorità del governo, a seconda dei casi, e si riterrà che abbia prestato giuramento di fedeltà e altri giuramenti necessari richiesti da questa costituzione o da uno stato di diritto esistente continuato in forza ai sensi della sezione 2.
16. (2) Una persona che, in base alla presente costituzione o allo stato di diritto vigente, sarebbe stata obbligata a lasciare l'incarico allo scadere di un certo periodo di tempo oa una certa età è tenuta a farlo.
17. Sezione 7
18. Qualora non sia ancora in vigore l'atto di stanziamento per l'esercizio avente inizio il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente Costituzione, il Presidente della Repubblica può autorizzare il ritiro dall'erario delle somme necessarie per far fronte alle spese del governo fino a la scadenza di un periodo di quattro mesi dall'inizio dell'anno fiscale o l'entrata in vigore dell'atto di stanziamento per quell'anno fiscale, secondo il quale viene prima.
19. SECONDA PARTE
20. PRIME ELEZIONI E SESSIONE INAUGURALE DELL'ASSEMBLEA
21. Sezione 8
22. (1) Con avviso pubblicato nella Gazzetta, l'ufficiale elettorale fissa la data o le date delle prime elezioni presidenziali e legislative, tale data o prla prima delle quali, a seconda dei casi, entro cinque settimane dall'entrata in vigore di questa costituzione.
23. (2) Fatto salvo il comma (3), il Capo Elettorale può, per lo svolgimento delle prime elezioni presidenziali e legislative, fissare date diverse tra loro e da una circoscrizione elettorale all'altra.
24. (3) Le prime elezioni presidenziali e legislative sono simultanee, le due campagne elettorali iniziano lo stesso giorno.
25. Sezione 9
26. (1) Salvo quanto previsto nel presente prospetto, le disposizioni relative alle prime elezioni presidenziali e legislative eventualmente previste da o per legge possono essere previste anche con regolamento.
27. (2) Fatte salve le altre disposizioni del presente programma, il capo dell'elettorato può emanare regolamenti che rispettino lo svolgimento e lo svolgimento delle prime elezioni presidenziali e legislative.
28. Sezione 10
29. (1) Ai fini delle prime elezioni presidenziali e legislative:
30. (a) le sezioni 6 e 7 dell'Allegato 1 alla Legge costituzionale disciplinano la registrazione degli elettori e le qualifiche per votare;
31. b) Le Seychelles hanno ventidue collegi elettorali distribuiti come segue:
32. diciannove a Mahé e due a Praslin, mentre le seguenti isole formano un unico collegio:
33. La Digue, Félicité, Marianne, Big Sister, Little Sister, Ile aux Cocos, Ile La Fouche, Silhouette, Mamelles, Ile du Nord, Frégate, Denis, Ile aux Vaches (Bird Island) e Ilot (Frégate);
34. c) i confini dei collegi elettorali di Mahé e di Praslin sono quelli che esistevano alla vigilia dell'entrata in vigore di questa Costituzione;
35. (d) una persona che, al momento della modifica del registro degli elettori di cui al paragrafo (f), risiede in un'isola remota ai sensi dell'allegato 1, parte II, della presente costituzione è considerata residente nel circoscrizione elettorale in cui risiedeva prima di stabilirsi nella remota isola in questione;
36. (e) una persona che, al momento dell'elezione, risiede su un'isola remota ai sensi della Parte II dell'Allegato 1 alla presente Costituzione vota nel distretto elettorale in cui è registrata;
37. (f) le liste degli elettori sono le liste stabilite nell'allegato 4 della legge costituzionale, fatte salve le modifiche necessarie per l'applicazione delle clausole (a) o (b) o di quelle previste dalla presente parte e dai regolamenti.
38. (2) L'allegato 3 di questa Costituzione si applica alle prime elezioni presidenziali, fatte salve le necessarie modifiche, adattamenti, condizioni ed eccezioni.
39. (3) La prima Assemblea Nazionale è composta da ventidue deputati eletti a suffragio diretto, vale a dire un deputato per circoscrizione elettorale, e undici deputati eletti a suffragio proporzionale.
40. (4) L'allegato 4 di questa Costituzione disciplina la nomina degli undici Deputati eletti a suffragio proporzionale dalla Prima Assemblea Nazionale, fatte salve le necessarie modifiche, adattamenti, condizioni ed eccezioni.
41. Sezione 11
42. (1) L'ufficiale elettorale principale è responsabile del monitoraggio ed è responsabile dello svolgimento delle prime elezioni presidenziali e legislative.
43. (2) Per le prime elezioni presidenziali e legislative, il Chief Electoral Officer nomina il Cancelliere e il Chief Returning Officer e i loro vice.
44. (3) I soggetti nominati ai sensi del comma (2) hanno i poteri previsti dalla normativa e adempiono agli obblighi ad essi imposti.
45. (4) Nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla presente sezione o dal regolamento, il capo dell'elettorato non è soggetto a nessun'altra persona o autorità.
46. (5) L'ufficiale elettorale esercita le funzioni di commissario elettorale rispetto alle disposizioni di una legge emanata ai sensi dell'articolo 118 e può, a tal fine, emanare regolamenti ai fini delle prime elezioni presidenziali e legislative.
47. Sezione 12
48. La sessione inaugurale della prima sessione dell'Assemblea nazionale che segue le prime elezioni legislative sarà, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, presieduta dal Deputato più anziano presente alla sessione.
49. Sezione 13
50. Gli Ordini Permanenti dell'Assemblea Popolare adottati ai sensi dell'attuale Costituzione diventano gli Ordini Permanenti dell'Assemblea Nazionale fino a quando non diversamente deciso ai sensi dell'articolo 101 di questa Costituzione. Essa è interpretata fatte salve le modifiche, gli adattamenti, le condizioni e le eccezioni necessarie per renderla conforme alla presente costituzione.
51. PARTE III
52. COMPENSO PER PRECEDENTI ACQUISIZIONI DI TERRENI
53. Sezione 14
54. (1) Lo Stato si impegna a proseguire lo studio di tutte le richieste che gli sono presentate durante i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del questa Costituzione da parte di persone le cui terre sono state espropriate ai sensi del Land Acquisition Act 1977 tra giugno 1977 e la data di entrata in vigore di questa Costituzione; si impegna altresì a negoziare in buona fede con l'interessato:
55. (a) al fine di restituirgli i terreni in questione se, alla data di ricezione della domanda, non sono stati edificati e il governo non ha adottato alcun piano in tal senso;
56. (b) per la restituzione della terra a lui se la persona soddisfa il governo che eseguirà il piano adottato dal governo o un piano simile;
57. (c) se è impossibile restituire il terreno ai sensi dei paragrafi (a) o (b):
58. (i) al fine di restituire all'interessato un altro appezzamento di valore corrispondente come pieno risarcimento del terreno espropriato,
59. (ii) al fine di restituire all'interessato una somma di denaro a titolo di pieno risarcimento dei terreni espropriati,
60. (iii) al fine di applicare, a pieno indennizzo, una formula risarcitoria che combini le soluzioni previste ai commi (i) e (ii) fino al valore dei terreni espropriati.
61. (2) Ai fini del comma (1), il valore delle terre espropriate sarà il valore di mercato delle terre al momento dell'entrata in vigore della presente costituzione o altro valore concordato dal governo e dalla parte interessata. .
62. (3) Il governo non è tenuto a pagare gli interessi sui compensi pagati ai sensi della presente sezione, ma può farlo in circostanze eccezionali.
63. (4) Se la persona idonea a presentare una richiesta, oa ricevere un risarcimento ai sensi della presente sezione, è deceduta, la richiesta può essere presentata o il risarcimento può essere pagato al suo rappresentante personale.